




**COMUNE DI  
SALUSSOLA**

Provincia di Biella

# DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI MONODEDICATA PER MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO

Progetto:



## URB 1

Allegato:

## Relazione illustrativa ai fini della variante

Elaborato:

Data

Febbraio 2021

**ACQUA & SOLE S.r.l.**  
Sede Legale: Via Vittor Pisani, 10  
20124 MILANO

Cod. Fisc. e P. IVA: 05795600963

REV 00

Revisione

### Gruppo di progettazione

Ing. F. Barone      Geol. C. Caselli  
Geom. S. Cattaneo   Prof. F. Adani  
Arch. D. Bonomi    Agr. I. Cavagliotti  
Ing. A. Giordano    Dott.ssa R. Butera  
Ing. M. Bonizzoni   Arch. V. Curti  
Arch. P. Pelliccioli   Ing. A. Allegrini  
Dott. D. Cottica    SAI Ingegneria  
Nuovi servizi Ambientali srl  
Agr. A. Massa Saluzzo  
Studio Associato Planeta  
Geol. F. Finotelli  
Ing. Marco Rizzi  
Prof. Otello Del Greco  
Ingegneria e ambiente

Proponente

**Acqua & Sole**

Via Giulio Natta  
Vellezzo Bellini (PV)



acqua & solé

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Inquadramento territoriale: ubicazione dell’iniziativa, vincoli e tutele presenti</b>	<b>3</b>
2.1.1	Inquadramento viabilistico	6
2.1.2	Sintesi di tutele e vincoli presenti nell’intorno dell’area in esame	7
2.1.2.1	Distanza dai centri abitati	7
2.1.2.2	Rete ecologica regionale e Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS)	8
2.1.2.3	Fasce di rispetto di infrastrutture pubbliche/altri vincoli	8
2.1.2.4	Attività economiche	9
2.1.2.5	Aree di ricarica dell’acquifero profondo	9
<b>2.2</b>	<b>Estratto cartografico di inquadramento territoriale dell’area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli</b>	<b>10</b>
<b>2.3</b>	<b>Situazione urbanistica del comune</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI E DELLA VARIANTE</b>	<b>16</b>
<b>3.1</b>	<b>Motivazioni per la realizzazione dell’opera</b>	<b>16</b>
<b>3.2</b>	<b>Descrizione degli interventi previsti</b>	<b>18</b>
3.2.1	Descrizione generale dell’impianto	19
3.2.2	Tipologia di rifiuti e codici CER	20
3.2.3	Modalità di realizzazione dell’intervento	21
3.2.3.1	Realizzazione della geometria dell’invaso	22
3.2.3.2	Sistema di impermeabilizzazione	23
3.2.3.3	Sistema di estrazione, sollevamento e stoccaggio del percolato	25
3.2.3.4	Trattamento del percolato e delle altre acque potenzialmente contaminate e stabilizzazione dei retentati/concentrati	25
3.2.3.5	Copertura definitiva	27
<b>3.3</b>	<b>Descrizione della variante</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</b>	<b>30</b>
<b>4.1</b>	<b>La pianificazione territoriale</b>	<b>31</b>
4.1.1	Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)	31
4.1.2	Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)	37
4.1.3	Il Piano Territoriale Provinciale di Biella (P.T.P.)	43
4.1.4	Strumenti di Pianificazione dei territori contermini	49

4.1.4.1	Provincia di Vercelli – Piano Territoriale di Coordinamento	50
4.1.5	Conclusioni	53
<b>4.2</b>	<b>La normativa ambientale</b>	<b>54</b>
4.2.1	Contesto nazionale	54
4.2.2	Contesto regionale	54
4.2.3	Contesto provinciale	55
4.2.4	Coerenza complessiva del progetto	55
<b>5</b>	<b>RAPPORTO TRA I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG E QUELLI DEL PPR</b>	<b>55</b>
<b>5.1</b>	<b>Inquadramento della variante nell’ambito delle strategie del Piano Paesaggistico Regionale</b>	<b>56</b>
5.1.1	La disciplina dei Beni e componenti paesaggistiche	57
5.1.1.1	Sull’Area oggetto di intervento	57
5.1.1.2	Esternamente all’Area oggetto di intervento	61
5.1.2	La disciplina per ambiti di paesaggio	64
5.1.2.1	Fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il territorio	64
5.1.2.2	Gli Ambiti di Paesaggio	65
5.1.2.3	Le Unità di Paesaggio	66
5.1.2.4	Le reti di Connessione Paesaggistica	68
5.1.3	Coerenza con le strategie di Piano	69
<b>5.2</b>	<b>Modalità di attuazione della normativa per beni e componenti</b>	<b>73</b>
5.2.1	Stato attuale della componente paesaggio	73
5.2.1.1	Caratteri strutturali del paesaggio	73
5.2.1.2	Emergenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-architettoniche	76
5.2.1.3	Approfondimenti tematici del contesto locale limitrofo all’area d’intervento	80
5.2.2	Progetto e valutazione dell’impatto paesaggistico	87
5.2.2.1	Elementi strutturali e compositivi del progetto	87
5.2.2.2	Valutazione dell’impatto sul paesaggio	91
5.2.3	Compatibilità con il PPR	97
<b>5.3</b>	<b>Dichiarazione espressa di coerenza col PPR da parte dei progettisti</b>	<b>103</b>
<b>6</b>	<b>VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA CON RELATIVI ESTRATTI CARTOGRAFICI</b>	<b>104</b>
<b>7</b>	<b>EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	<b>105</b>

## **1 PREMESSA**

Il presente elaborato viene redatto nell'ambito del procedimento autorizzativo unico (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il progetto di realizzazione e gestione di un impianto dedicato esclusivamente allo smaltimento controllato di materiali da costruzione contenenti cemento amianto, ubicato in Località Brianco nel Comune di Salussola, Provincia di Biella ed in particolare nell'ambito della valutazione della variante urbanistica prevista dall'art. 208 comma 6 del sopra citato Testo Unico Ambientale e dall'art. 17 bis comma 15 bis della Legge Regionale 56/1977.

In relazione alle richieste di integrazione di cui alla nota prot. n. 14017 E-XI-2-177 del 07/08/2020 della Provincia di Biella, con particolare riferimento alla questione B 2020, ancorchè:

- a) gli elementi sostanziali ai fini della valutazione, compresi quelli di cui all'allegato B del R.R. n. 4/R del 22 marzo 2019, fossero già esaustivamente contenuti nella documentazione progettuale già agli atti con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli elaborati denominati AMB 1 e pertinenti allegati, GEO 1, REL 1, REL 6, REL 7, REL 9 e REL 18;
- b) la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 08/11/2016 evidenzi come la documentazione necessaria ai fini della variante urbanistica per l'approvazione di progetti che la comportino per espressa previsione di legge debba essere valutata in relazione alla documentazione progettuale già prodotta col criterio del minor aggravio documentale per il Proponente;

come richiesto dall'Amministrazione precedente tali contenuti sono stati replicati e riorganizzati attenendosi pedissequamente alla formulazione esplicitata dalla Circolare e dal Regolamento di cui sopra.

Si rimanda comunque agli elaborati di cui al precedente punto a) per una trattazione dei diversi temi ulteriormente dettagliata.

Al fine di consentire una valutazione completa della variante si ripropone nel presente elaborato anche la valutazione d'impatto paesaggistico del progetto, effettuata utilizzando la medesima logica del Piano Paesaggistico Regionale, in quanto le modalità di realizzazione dell'opera incidono imprescindibilmente dalla compatibilità della variante con la pianificazione territoriale sovraordinata.

## **2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE**

### **2.1 Inquadramento territoriale: ubicazione dell'iniziativa, vincoli e tutele presenti**

L'intervento si colloca in Località Brianco, nel Comune di Salussola (BI), in posizione Sud-Est rispetto al centro abitato.



La Figura, di seguito allegata, riporta un estratto della cartografia I.G.M.I in scala 1:25.000 (Tav. III N.E. “Salussola del F° 43 “Biella”) con la localizzazione precisa del sito. Le coordinate U.T.M. del baricentro dell’area interessata dalle opere in progetto sono indicativamente le seguenti: **32T 427160 5026209**.





Figura 1 - Stralcio cartografia I.G.M.

L’area d’intervento ricade nella sezione N° 115 140 della Carta Tecnica Regionale



**Figura 2 - Stralcio Carta Tecnica Regionale**

L'area interessata dall'intervento in progetto nel suo complesso (area servizi, mitigazione, invaso di discarica, area vaglio e stoccaggio cumuli di pertinenza) comprende i mappali di proprietà de La Manzola S.r.l., riportati in tabella 1 e per una superficie totale di circa 130.000 m<sup>2</sup> di cui circa 118.000 mq recintati.

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
Salussola	46	70	75.853
		92	15.498
		73	305
		78	2.240
		81	25.122
		82	4.821
Dorzano	6	36	3.830
		38	966

**Tabella 1 – Elenco mappali del sito**



I mappali sopracitati risultano tutti in disponibilità della società proponente Acqua & Sole S.r.l. (vedi Rel. 13 “Atti di proprietà/disponibilità” e relativo Addendum).

L’area su cui specificatamente insisterà l’invaso di discarica interessa frazioni dei mappali di cui alla tabella 1 per una superficie totale pari a circa 80.000 m<sup>2</sup> che, unitamente alle aree accessorie quali area servizi e area di deposito delle terre da scavo, verrà opportunamente recintata. In tabella 2 si riporta il dettaglio dei mappali interessati dalla discarica e dalla pertinente viabilità.

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE [mq]
Salussola	46	70 (parte)	74.361
		81	24.990
		82	2.723

**Tabella 2 – Elenco mappali su cui insiste la discarica (inclusa viabilità interna)**

A servizio del cantiere per la sola fase di realizzazione della discarica è previsto, come da elaborato progettuale REL 6 “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo” redatto ai sensi dell’art. 9 del DPR 120/2017, un deposito intermedio (art. 5 medesimo DPR citato) per le rocce da scavo esterno al perimetro del sito, ai sensi del DPR 120/2017, collocato in comune di Salussola fg. 46 mappale 91 e avente un’estensione di circa 28.000 mq.

Tale deposito non rientra nella perimetrazione del sito. Sull’area da esso interessata non viene effettuata alcuna lavorazione diversa da quella dell’accumulo delle terre e pertanto non è per esso prevista alcuna variante alla zonizzazione urbanistica attualmente vigente.

#### 2.1.1 Inquadramento viabilistico

La viabilità interessata dalla movimentazione dei mezzi per il conferimento del materiale è rappresentata principalmente dagli assi viari della S.P.n.143 e della S.P.n.322 (passando per la S.P.n.54).

Il sito è raggiungibile dallo svincolo autostradale di Santhià sulla A4 Torino – Milano percorrendo la strada statale S.S. 143 che collega Biella a Santhià, nelle due direzioni:

- in direzione est verso Santhià, fino all’altezza della rotonda con la strada provinciale S.P. 54, imboccata la quale, la si percorre sino al sottopasso dell’autostrada A4 Torino – Milano, oltre il quale diviene strada provinciale S.P. 322;
- in direzione ovest verso Cavaglià e Dorzano, fino all’incrocio con la strada provinciale S.P. 322.

L’accesso al sito si colloca al km 1+700 della S.P. 322.




Figura 3 – Foto aerea della viabilità

### 2.1.2 Sintesi di tutele e vincoli presenti nell'intorno dell'area in esame

Precisando che nell'area specificatamente interessata dall'installazione dell'impianto non si rilevano vincoli o elementi di tutela di seguito si riporta una sintesi delle tutele e vincoli presenti nell'area considerata al fine di favorire la contestualizzazione del progetto nel territorio circostante.

#### 2.1.2.1 *Distanza dai centri abitati*

L'impianto si colloca nel territorio del Comune di Salussola (BI) in direzione SUD a confine con il Comune di Dorzano.

L'area è posta su terreni di proprietà della ditta LA MANZOLA S.r.l. Società Agricola ubicati a nord ovest della cascina Brianco.



I centri abitati più vicini all'area dell'impianto in oggetto sono:

- la frazione Campasso (a 1,6 km in direzione nord ovest) e la frazione Arro (circa 2 km in direzione nord-est) in Comune di Salussola;
- Salussola (a 2,0 km in direzione nord ovest),
- Dorzano (a 2,5 km in direzione ovest);
- La frazione San Damiano (a 3,5 km in direzione est) in comune di Carisio (VC);
- Cavaglià (4 km in direzione sud ovest);
- Carisio (5,5 km in direzione sud-est).

E' pertanto rispettata la fascia di rispetto di 500 m dai centri abitati di cui al Piano Provinciale dei Rifiuti approvato con DCP n. 27 del 28/4/1998 e ss.mm.ii.

Ad una distanza superiore a 500 m dall'impianto in direzione sud e sud-est sono presenti alcune cascate sparse considerate, per tutti gli studi specialistici e le valutazioni effettuate nel presente SIA, come recettori più prossimi all'impianto ed aggiornate in funzione delle indicazioni dell'Organo Tecnico contenute nel verbale di riunione dello stesso aggiornato in data 04/03/2020.

#### *2.1.2.2 Rete ecologica regionale e Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS)*

Ad una distanza di circa 5 km dal sito interessato dal progetto è presente il SIC della Garzaia di Carisio, non interferita dalle opere in progetto.

#### *2.1.2.3 Fasce di rispetto di infrastrutture pubbliche/altri vincoli*

Il sito è caratterizzato dalla presenza della S.P. 322 ad ovest dell'impianto, della sede ferroviaria ad est e del Rio Sisiolo verso nord e dalle relative fasce di rispetto che non vengono interessate dalla realizzazione della discarica di cui trattasi.

Con riferimento all'area lacustre di cui alle questioni n. 5 della richiesta di integrazioni prot. n. 14672 E-XI-2-177 inviata dalla Provincia di Biella in data 15/06/2018 nonché alla base del provvedimento di diniego prot. N. 1175 rilasciato dalla Provincia medesima il 25 ottobre 2018, si precisa che la Scrivente, ancorchè certa dell'insussistenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 15 del P.P.R., come da estesa memoria tecnica presentata in sede di ricorso al Tribunale Amministrativo, ha tuttavia apportato al progetto le modifiche necessarie al fine di mantenere dall'area lacustre in oggetto, così come perimetrata nella cartografia BDTRE di Regione Piemonte, una distanza di oltre 300 m dalla recinzione dell'impianto.

#### 2.1.2.4 Attività economiche

L'area circostante è caratterizzata prevalentemente da attività agricole. E'prevista l'installazione di un impianto per la digestione anaerobica e compostaggio della FORSU a Sud dell'impianto proposto. A livello più vasto da menzionare in comune di Carisio la presenza di un impianto di raffinazione dell'alluminio.

Essendo l'area vasta ascritta al disciplinare del riso DOP di Baraggia tale fattore è stato specificatamente considerato nella valutazione degli impatti (cfr. elaborato AMB 1), con particolare riferimento a quello sulle attività economiche circostanti, e nel piano di monitoraggio degli stessi proposto ai sensi del D. Lgs. 104/2017.

A tal fine si precisa che le aree intercluse, come quella di cui trattasi, tra la ferrovia e la strada provinciale non risultano coltivate a riso, ma risultano o incolte o coltivate a mais/grano, presentando esse le medesime problematiche di approvvigionamento idrico e di litografia dell'area in esame. In merito a tale tema si rimanda alla valutazione agronomica dell'area di cui all'elaborato REL 18.

#### 2.1.2.5 Aree di ricarica dell'acquifero profondo

Con particolare riferimento all'aggiornamento dei criteri localizzativi nel D. Lgs. 36/2003 ai sensi del D. Lgs. 121/2020 l'area di impianto ricade in area di ricarica dell'acquifero profondo, ascritta dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte alle aree di tutela (art. 19).

Per le aree di ricarica il PTA di cui sopra, nella sua ultima revisione adottata il 20 luglio 2018 con DGR 28-7253, prevede esplicitamente (art. 19 comma 6 delle NTA) che *“Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelle per rifiuti contenenti amianto così come definiti dalla specifica normativa di settore”*.

La discarica di cui trattasi è una discarica per rifiuti non pericolosi, ciò in virtù della particolare tipologia di rifiuto stesso, che per le sue caratteristiche intrinseche, per le modalità di messa in sicurezza in cui si trova quando conferito e per le modalità gestionali prescritte per tali tipologie di discariche non presenta di per sé rischi per le falde sotterranee. e comunque, Essendo dedicata a rifiuti contenenti amianto ne è comunque consentita la realizzazione.

Inoltre, nel caso specifico:

- Nell'area in esame la falda si presenta molto profonda e la stratigrafia litologica è tale per cui viene scongiurato ulteriormente qualsiasi rischio di compromissione della stessa;
- Il pacchetto di impermeabilizzazione di fondo della discarica è concepito in modo da garantire la più assoluta tutela dell'ambiente, a prescindere dalla specifica tipologia di rifiuto abbancato di per sé tutelante, come sopra specificato;



- L'impianto nel suo complesso prevede il riposizionamento (ed anche il rafforzamento della capacità impermeabilizzante) della medesima argilla escavata pertanto non incrementa la vulnerabilità della falda.

La localizzazione in area di ricarica della falda era già stata comunque presa in debita considerazione fin dallo stadio iniziale della progettazione dell'impianto e ampiamente valutata nel corso dell'iter autorizzativo finora espletato, oltre ad essere esplicitamente ammessa dal PTA regionale.

## **2.2 Estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli**


In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 08/11/2016 di seguito si riporta un estratto cartografico di vincoli e tipicità elencate al precedente paragrafo 2.1.2.

Per la cartografia in forma estesa si rimanda agli elaborati grafici di progetto Tav 1 a, 1b, 1c e 1d.





Figura 4 Ortofoto con indicazione dell'area d'intervento e delle fasce di rispetto paesaggistiche



**Figura 5 cartografia BDTRE con indicazione dell'area d'intervento e delle fasce di rispetto paesaggistiche**






Figura 6 Sovrapposizione dell'intervento al PRGC vigente

### 2.3 Situazione urbanistica del comune

Nel presente capitolo si analizza specificatamente la situazione urbanistica a livello locale.

Il Piano Regolatore Comunale è stato approvato con DGR n. 10/266 del 05 maggio 2010 e aggiornato con la più recente variante parziale n. 3/2016 approvata con D.C.C. n. 14 del 29/03/2017.

L'area su cui ricade l'impianto proposto e le aree contermini sono tutte ricomprese nella vasta **Area Agricola generica art. 43** del Capo V delle NTA e come si evince dalla tavola P3.3

La presente normativa relativa al territorio agricolo, ha come obiettivi la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ed ogni altro intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli, ed il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola e forestale.

In modo particolare il PRGC individua e classifica le aree destinate agli usi agricoli, disciplina gli interventi urbanistico - edilizi e gli altri interventi sul territorio agricolo, ai fini del recupero,



della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutela le potenzialità colturali e le unità produttive, favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme cooperative ed associative.




Figura 7 - Estratto Tav. P3.3 – PRG comunale con Destinazioni d'Uso del Suolo



Il territorio agricolo è costituito dall'insieme di tutte le aree destinate ad attività agricole o zone agricole, da normarsi ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende tutte le porzioni del territorio destinate all'esercizio dell'agricoltura e della selvicoltura, ovvero recuperabili alla produzione agricola, o comunque direttamente connesse con la produzione agricola.

Il territorio agricolo è stato suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Aree agricole, entro cui ricade l'impianto in progetto, comprendono quelle porzioni di territorio agricolo che per caratteristiche di giacitura, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, presenza estesa del manto forestale, non consentono un alto grado di attività agricolo-produttiva. Appartengono a questa zona anche le superfici forestali;

- Zona agricola a risaia, che non interessa alcuna area interessata dal progetto, comprende quelle porzioni di territorio agricolo che per caratteristiche di giacitura, ubicazione, irrigabilità, lavorabilità, fertilità agronomica sono suscettibili di una razionale e proficua coltivazione intensiva a risaia.
- Zona agricola a vigneto, che non interessa alcuna area interessata dal progetto, comprende quelle porzioni di territorio agricolo collinare, per lo più residuali, dove ancora è attiva questa coltivazione specializzata.

Il PRG inoltre classifica, alla Tav. 5 - Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica (L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici), l'area oggetto dell'impianto nella Classe di Idoneità IIa.



CLASSE IIa :

Porzioni di territorio dove esiste una sola condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idrologica, moderata e superabile con l'adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea.

**Figura 8 - Estratto Tav. P5 – Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica**

Gli esiti delle indagini geognostiche effettuate in sito, descritti al Capitolo 6 nell'elaborato GEO1, cui si rimanda per ulteriori dettagli sul tema, evidenziano la piena compatibilità delle opere in progetto con le Norme di attuazione geologico-tecniche del PRGC; non è stata rilevata nel sottosuolo del sito la presenza di falde idriche superficiali sospese che possano

compromettere la realizzazione dell'opera in progetto. La falda idrica risulta infatti essere presente a elevate profondità dal p.c., superiori a 30 m, e non interferisce pertanto con le opere in progetto, spinte fino a profondità massime dell'ordine di 15 m dal p.c.

Le indagini integrative condotte in sito nel luglio 2018, consistenti nell'esecuzione di ulteriori sondaggi, di cui uno spinto fino alla profondità di scavo prevista dal progetto ed attrezzato a piezometro, e nel prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi di laboratorio finalizzate alla determinazione del grado di umidità dello stesso, hanno permesso di escludere completamente la presenza di falde sospese.

D'altra parte si evidenzia come la circolazione idrica, nei primi 4-5 m di profondità dal p.c., sarebbe impossibile a causa della presenza di uno strato limoso-argilloso a bassa permeabilità.

In merito alla compatibilità dell'opera in progetto con le prescrizioni dettate dalle Norme di attuazione geologico-tecniche del PRGC si ritiene che la stessa sia stata dimostrata dagli esiti delle indagini geognostiche condotte in sito, peraltro perfettamente correlabili con i dati bibliografici disponibili sull'area. Nello specifico si evidenzia come:

- La superficie di falda sia presente a profondità nettamente superiori rispetto alla profondità di scavo di progetto; non vi è alcuna interferenza fra l'opera in progetto e la superficie di falda;
- All'interno del sito non è stata rilevata la presenza di falde sospese. Sia le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di terreno prelevati al fine di definire il grado di umidità sia le verifiche effettuate sul piezometro appositamente allestito in sito ad una profondità di 15 m dal p.c. (risultato asciutto) permettono di sostenere con certezza che il terreno oggetto di scavo non contenga acqua gravifica, ovvero non ospiti una falda acquifera;
- Gli scavi in progetto verranno pertanto effettuati completamente fuori falda.

Relativamente agli aspetti sismici, si rimanda alla trattazione di cui al cap. 3 dell'elaborato GEO 1.

Si rimanda altresì per ulteriori dettagli agli elaborato URB 2 e REL 6.

### **3 MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI E DELLA VARIANTE**

#### **3.1 Motivazioni per la realizzazione dell'opera**

Il progetto di discarica in argomento rientra tra le realizzazioni auspicate dal Piano Regionale Amianto 2016-2020 approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 124-7279 del 01/03/2016.

La realizzazione dell'impianto di smaltimento proposto, monodedicato a materiali da costruzione contenenti cemento amianto, si pone infatti l'obiettivo di soddisfare parte dell'esigenza regionale di smaltimento di materiale da costruzione contenente cemento



amianto, ancora presente su molte costruzioni sia pubbliche che private in territorio provinciale, extra provinciale e regionale.

Dopo circa 25 anni dalla “messa al bando” del cemento amianto (Legge n. 257 del 27 marzo 1992) ARPA PIEMONTE ha stimato, per l'intero territorio piemontese, una presenza residua di coperture in cemento amianto variabile tra 50-70 milioni di m<sup>2</sup> (dato contenuto nel Piano Regionale Amianto 2016-2020 approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 124-7279 del 01/03/2016), corrispondente ad un quantitativo di circa 750.000-1.050.000 tonnellate, calcolato su un peso medio di 15 kg/m<sup>2</sup>. Considerando una densità apparente di 350-550 kg/m<sup>3</sup> per lo smaltimento delle lastre in discarica, il Piano evidenzia la necessità di disporre di impianti per almeno 2.000.000 m<sup>3</sup>, contro volumetrie disponibili residue negli impianti già in esercizio sul territorio piemontese di circa 565.528 m<sup>3</sup>.

Le soluzioni suggerite dal Piano, per soddisfare tale necessità, sono:

- 1) L'autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento;
- 2) L'autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica esistenti, ma non attualmente specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
- 3) Promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
- 4) Promuovere la ricerca di metodi alternativi attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza.

In coerenza con quanto previsto al sopraelencato punto 3), la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, in collaborazione con Arpa Piemonte e sulla base dei dati acquisiti dal Settore regionale competente in materia di attività estrattive, ha condotto uno screening in merito ai siti estrattivi inattivi disponibili sul territorio e potenzialmente idonei, previo ulteriore approfondimento tecnico di dettaglio, per lo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi.

Nell'ambito di tale approfondimento ARPA e Regione suggeriscono di ipotizzare le seguenti macro-aree che presentano caratteristiche di omogeneità e che potrebbero essere valutate quali “bacini” all'interno del quale potrebbero trovare collocazione i materiali contenenti amianto provenienti dalle operazioni di bonifica condotte sul territorio stesso.

Area di riferimento	Volumetria ipotizzabile [mc]	
	min	max
Quadrante 1 – Territorio nord-occidentale della Città metropolitana di Torino	400.000	600.000
Quadrante 2 – Territorio del Cuneese	500.000	800.000
Quadrante 3 – Piemonte Sud-orientale (province di Asti, Alessandria e basso vercellese)	500.000	1.000.000
Quadrante 4 – Piemonte Settentrionale (Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, provincia di Vercelli ad esclusione del basso vercellese)	400.000	600.000

**Tabella 3 - Divisione in macroaree e relative volumetrie – DGR n. 25-4693 del 20/02/2017**

Il documento sottolinea infine che gli esiti dell'approfondimento non precludono in alcun modo la possibilità di sviluppare la progettazione e la realizzazione di impianti in aree che in tale sede non siano state poste in evidenza, così come in corrispondenza di zone del territorio che non sono state oggetto di coltivazione mineraria. Tale precisazione, coerente con il sopraelencato punto 1) delle soluzioni proposte dal Piano Amianto, evidenzia la volontà del legislatore e degli Enti tecnici di conferire carattere di urgenza alla risoluzione della problematica della rimozione delle coperture in cemento amianto, la cui bonifica risulta terribilmente indietro nonostante siano passati già 25 anni dalla “messa al bando” dell'amianto.

Il progetto, inizialmente dimensionato per soddisfare la volumetria media dei Quadranti Sud-orientale e Settentrionale di cui alla precedente tabella 3, è stato ridotto in funzione delle osservazioni degli Enti competenti di cui alla nota della Provincia di Biella prot. n. 14672 E-XI-2-177 del 15/06/2018 ed in particolare in relazione:

- alla richiesta di incremento dello strato di argilla per l'impermeabilizzazione di fondo;
- all'osservazione circa la volontà del territorio di ospitare un impianto asservito ad un bacino di conferimento più contenuto.

Sulla scorta delle richieste di cui sopra il progetto è stato ridimensionato, riducendone il volume fuori terra di circa il 40%, e si propone pertanto attualmente l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti di cemento amianto del solo Quadrante Settentrionale e delle propaggini più prossime dei Quadranti adiacenti, ovvero le zone eporediese e canavese occidentale, che corrispondono a circa un quinto del Quadrante 1, ed il basso vercellese, che rappresenta circa un terzo del Quadrante 3.

La possibilità di smaltire in modo efficiente i materiali risultanti dalla bonifica delle suddette strutture incrementa sensibilmente il livello di tutela della salute delle popolazioni interessate.

Perpetuare il ritardo nella bonifica dei fabbricati presenti sul territorio dai materiali di cui trattasi significa, infatti, esporre la popolazione ad un rischio certo e scientificamente provato in quanto le coperture, ormai datate (quelle più recenti, come anticipato sopra, hanno almeno 25 anni) ed esposte costantemente a diversi agenti chimico-fisici quali vento, grandine, piogge acide, gelo e disgelo, inevitabilmente presentano un livello di degrado significativo, a causa del deterioramento progressivo della matrice cementizia che ingloba le fibre di amianto, e costituiscono pertanto una fonte diffusa, incontrollata e certa di emissione di tali fibre la cui pericolosità e cancerogenicità in caso di inalazione è oramai accertata e pertanto non trascurabile ai fini degli effetti sulla salute pubblica.

Tale problematica è stata presa in carico dal Comitato economico e sociale europeo che nel parere 2015/C 251/03 “liberare l'UE dall'Amianto” pone come obiettivo per gli Stati membri l'eliminazione completa di tale materiale entro il 2032.

### **3.2 Descrizione degli interventi previsti**

Il progetto di cui al presente elaborato è stato sviluppato nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti di smaltimento e discariche per rifiuti non pericolosi.

Esso prevede una volumetria lorda, pari a 1.450.000 m<sup>3</sup>, suddivisa in 6 lotti di coltivazione per una vita utile complessiva pari a circa 13 anni, e corrispondente ad una capacità utile per lo smaltimento di materiale da costruzione contenente cemento amianto di circa 1.050.000 m<sup>3</sup>, al netto del volume delle coperture infrastrato pari a circa 400.000 m<sup>3</sup>.

Le scelte progettuali sono state mirate all'implementazione dei seguenti obiettivi:

- prevedere soluzioni tecniche tali da garantire la salvaguardia delle matrici ambientali interessate dall'intervento e minimizzare l'impatto complessivo dello stesso, con riferimento a tutto il suo ciclo di vita, dalla realizzazione alla gestione post-operativa;
- prevedere, a seguito della chiusura della discarica e del suo recupero ambientale, un adeguato inserimento morfologico e paesaggistico dell'area nel contesto territoriale circostante;
- effettuare un ripristino ambientale dell'area estesa che arricchisca il territorio dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, mediante piantumazione di specie autoctone.

### 3.2.1 Descrizione generale dell'impianto

L'area interessata dall'impianto di smaltimento, che sarà opportunamente recintata, occupa, a meno della fascia di mitigazione, da circa 10.000 mq, una superficie totale di circa 120.000 m<sup>2</sup>. La discarica, costituita da n. 6 lotti contigui, viene realizzata in parte scavando al di sotto del piano di campagna e in parte coltivando in rilevato. L'impianto dispone di un'area servizi, ubicata in corrispondenza dell'ingresso, in posizione sud-ovest, della superficie di circa 5.000 m<sup>2</sup> e di una viabilità perimetrale realizzata a una quota pressoché costante mediante la costruzione di un modesto rilevato con la funzione di consentire le attività gestionali di manutenzione, monitoraggio e controllo.

A servizio dell'impianto sono previsti altresì un'area per lo stoccaggio temporaneo delle terre di scavo ed un'area per l'esercizio, sempre temporaneo, di un vaglio, necessario per ottenere dalle terre di scavo di cui sopra la ghiaia per la posa degli strati drenanti previsti dal progetto.

A servizio della sola fase di realizzazione della discarica, in posizione adiacente all'area servizi, ma esternamente al perimetro del sito, viene previsto, ai sensi del DPR 120/2017, un deposito intermedio per le terre da scavo avente una superficie di circa 28.000 mq.

La superficie interessata dall'invaso di discarica in oggetto ha un'estensione pari a circa 80.000 m<sup>2</sup> e un volume lordo di circa 1.450.000 m<sup>3</sup> di cui utile ai fini dello smaltimento pari a circa 1.050.000 m<sup>3</sup>. Si deve tener conto che il volume utile è stato calcolato come differenza dei modelli matematici del piano di posa rifiuti e del piano finale dei rifiuti, compreso lo strato di regolarizzazione da realizzare a fine coltivazione, al lordo degli strati di infracopertura, aventi un'incidenza pari a circa il 28% del volume complessivo.

I dati riassuntivi, relativi ai singoli lotti, vengono riportati nella seguente tabella 4.



LOTTO	Superficie	Volume
	[mq]	[mc]
1	12.859	179.522
2	11.578	205.906
3	10.324	163.910
4	14.552	304.418
5	14.317	277.926
6	14.340	311.898
<b>TOTALE</b>	<b>77.970</b>	<b>1.443.581</b>

Tabella 4 – Caratteristiche dei lotti di discarica

### 3.2.2 Tipologia di rifiuti e codici CER

L'impianto di smaltimento in oggetto è destinato a ricevere esclusivamente materiali da costruzione contenenti cemento amianto, pertanto **i rifiuti conferibili da terzi saranno caratterizzati esclusivamente dal codice CER 17 06 05\* materiali da costruzione contenenti cemento amianto.**

Ai fini della minimizzazione dell'impatto complessivo della discarica, è stato richiesto di poter abbancare nella medesima i seguenti rifiuti **la cui produzione è connessa esclusivamente alla gestione dell'impianto di smaltimento (ovvero avviene all'interno del sito):**

- 19 03 06\* Retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato opportunamente cementificati
- 15 02 02\* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose - Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate nel sito dagli operatori/presidi inerenti il box di intervento

La richiesta del codice CER 15 02 02\* è funzionale a poter smaltire solo i "dispositivi di protezione individuali e le attrezzature utilizzate per la bonifica di amianto (solo eternit) contaminati da amianto" che secondo i disposti del paragrafo 4 dell'Allegato A del D.M. 248/2004 possono essere avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato. In sostanza si richiede di poter smaltire solo i D.P.I. utilizzati dagli operatori in sito e gli elementi filtranti a servizio del box di emergenza, descritto in seguito nel dettaglio. Tali rifiuti verranno abbancati in discarica opportunamente incapsulati in sacchi di polietilene.

Per il dettaglio del processo di inertizzazione dei concentrati/retentati derivanti dal trattamento del percolato (CER 19 02 06), attività di trattamento rifiuti (D9), si rimanda all'elaborato progettuale REL 1.

Complessivamente la richiesta di poter abbancare in discarica i sopra elencati rifiuti derivanti esclusivamente dalle attività di gestione della discarica medesima è finalizzata a minimizzare l'impatto del ciclo di vita complessivo della discarica evitando di movimentare su strada tali flussi di rifiuti in uscita.

La procedura operativa per l'accettazione dei rifiuti in discarica è riportata nella Rel. 2 "Piano di gestione operativa".

### 3.2.3 Modalità di realizzazione dell'intervento

Il presente progetto si svilupperà attraverso le seguenti fasi principali, per il cui dettaglio si rimanda agli elaborati REL 1, REL 6 e tav. 10:

- La restituzione in campo tramite tracciamento topografico delle differenti sezioni dell'impianto (area servizi, viabilità interna e lotti di coltivazione);
- la perimetrazione, attraverso la posa della recinzione, dell'area in disponibilità;
- attività preliminari per l'approntamento del cantiere ed in particolare lo scotico del topsoil in corrispondenza dell'area servizi e della viabilità da realizzarsi;
- scavo dell'area corrispondente al Lotto 1, fino alla profondità massima pari a circa 15 m dal piano campagna esistente, con scarpate aventi inclinazione pari a circa 35°;
- realizzazione dei piazzali e delle strade di servizio con il terreno proveniente dagli scavi del Lotto 1. Il materiale eccedente verrà stoccato temporaneamente, in attesa dell'utilizzo in sito, sui lotti non interessati dai lavori e nell'area a ciò destinata, su terreni in disponibilità posti a sud della superficie interessata dall'invaso (vedi TAV. 3 "Predisposizione dell'area – Opere di movimento terra" e tav 10);
- allestimento dell'invaso del Lotto 1 secondo le specifiche progettuali, nel rispetto delle direttive impartite dall'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03, come modificato dal D. Lgs. N. 121/2020, e relativo collaudo. Anche se la discarica monodedicata a materiali da costruzione contenenti cemento amianto è inquadrabile normativamente come discarica per rifiuti non pericolosi, a maggior tutela e garanzia del conseguimento di elevati standard ambientali, le caratteristiche progettuali sono migliorative rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente per tali tipologie di discarica;
- scavo dell'area corrispondente al Lotto 2, fino alla profondità pari a circa 13 m dal piano campagna esistente, con scarpate aventi inclinazione pari a circa 35°;
- coltivazione del Lotto 1 nel rispetto dei criteri contenuti nel D.Lgs. 36/03, nel D.M. 25 giugno 2015 e secondo la D.G.R. 15 giugno 2009 n. 23-11602;
- allestimento dell'invaso del Lotto 2 in conformità all'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
- avvio della chiusura e recupero ambientale del Lotto 1;
- coltivazione del Settore 2 nel rispetto dei criteri contenuti nel D.Lgs. 36/03, nel D.M. 25 giugno 2015 e secondo la recente D.G.R. 15 giugno 2009 n. 23-11602;

- scavo, allestimento e ripristino dei Lotti successivi nel rispetto della sequenza sopra riportata.

Le procedure gestionali, meglio dettagliate negli elaborati progettuali REL 2 per le attività in fase operativa e REL 3 e 4 per quelle successive alla sigillatura dei lotti, prevedono:

- coltivazione per lotti;
- copertura giornaliera dei rifiuti abbancati, corrispondente a quella infrastrato, posata al raggiungimento di uno strato di rifiuto abbancato di spessore pari a 3 m, ottenuta mediante strato di terreno di spessore pari a 40 cm sulla sommità e teli impermeabili sui laterali verticali;
- realizzazione delle opere di chiusura e recupero ambientale;
- gestione del periodo post operativo trentennale.

### 3.2.3.1 Realizzazione della geometria dell'invaso

Al fine dell'allestimento dei singoli lotti vengono utilizzati perlopiù materiali naturali (argilla e ghiaia) derivanti dalle opere di scavo previste per la realizzazione dell'invaso. Tale possibilità è connessa specificatamente alla particolare natura del sito prescelto e consente di:

- azzerare l'impatto derivante dalla gestione delle terre di scavo, in quanto esse vengono movimentate esclusivamente all'interno del sito di discarica;
- minimizzare il prelievo da cava dei materiali naturali necessari per la realizzazione della discarica, con ulteriore minimizzazione dell'impatto connesso al ciclo di vita complessivo della stessa.

Al fine di predisporre l'invaso per le opere di allestimento verranno avviate le opere di scavo e movimento terra relative all'area corrispondente al Lotto 1, fino ad una profondità massima di circa 15 m dal piano campagna esistente, con scarpate aventi inclinazione pari a circa 35°.

Il terreno proveniente dallo scavo del lotto 1 verrà prioritariamente utilizzato per realizzare piazzali e strade di servizio. Il materiale eccedente verrà stoccato temporaneamente, in attesa dell'utilizzo in sito, sui lotti non interessati dai lavori e nell'area a ciò destinata, su terreni in disponibilità posti a sud della superficie interessata dall'invaso (vedi TAV. 3 "Predisposizione dell'area – Opere di movimento terra" e Tav. 10 Fasi di coltivazione).

Lo scavo del lotto 2, posto a sud-est in posizione contigua al lotto 1, verrà avviato in corrispondenza della fase di allestimento del lotto 1, proprio per poter utilizzare i materiali scavati minimizzando anche i movimenti terra interni al sito.

Lo scavo del lotto 3, posto ad ovest in posizione contigua al lotto 1, verrà avviato in corrispondenza della fase di coltivazione del lotto 1 e di allestimento del lotto 2.

I restanti lotti, sino al lotto 6, seguiranno la stessa procedura.

I dettagli progettuali dei quantitativi dei materiali movimentati, distinti per tipologia e i relativi utilizzi sono riportati nella REL. 6 "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da

scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” redatto ai sensi del DPR 120/2017 art. 24 comma 3 e nella TAV. 10 “Fasi di coltivazione”.

Si specifica che il materiale proveniente dagli scavi verrà gestito integralmente nell’ambito del cantiere e depositato progressivamente in parte nel deposito intermedio adiacente all’impianto, in parte nell’apposita area di stoccaggio e vagliatura delle terre di scavo presente all’interno dell’impianto. Non vi saranno pertanto movimentazioni di terreno che comporteranno trasporti all’esterno del cantiere, con una significativa riduzione dell’impatto ambientale dell’opera, come già sopra descritto.

In fase di realizzazione dell’invaso del lotto 1, si prevede di realizzare una rampa di accesso al fondo dello stesso, ricavata in corrispondenza del suo lato sud, funzionale al transito dei mezzi d’opera. (vedi TAV. 10 “Fasi di coltivazione”).

Completate le operazioni di scavo ed arginatura per la realizzazione dell’invaso di competenza del lotto 1, prima di procedere alla messa in opera e stesura del sistema di impermeabilizzazione, il fondo dello scavo verrà predisposto mediante rullatura.

Pertanto, come si può osservare sulla TAV. 3 “Predisposizione dell’area – Opere di movimento terra”, le scelte progettuali sono state le seguenti:

- realizzazione di una strada perimetrale intorno ai 6 lotti di discarica previsti. Tale strada sarà ricavata alla quota dell’area servizi (236,5 m s.l.m.), mediante la costruzione di un argine in terreno misto naturale, avente altezza massima, in corrispondenza del lato sud dell’impianto, pari a circa 4 m. Lungo il lato ovest tale strada sarà impermeabilizzata e asfaltata, sui restanti lati la strada sarà in stabilizzato;
- realizzazione di scarpate perimetrali con inclinazioni pari a circa 35°, compatibili con la natura del materiale presente in sito;
- rampe di accesso, con pendenza pari a circa il 10%, per l’accesso al fondo vasca da parte dei mezzi d’opera;
- ricavo delle pendenze di fondo dei differenti lotti pari all’1% in direzione del dreno principale, verso i punti depressi posti in corrispondenza della sponda esterna di ogni singolo lotto, alla quota di circa 219,9 m s.l.m.;
- realizzazione di un’area servizi in posizione sud-ovest in corrispondenza dell’accesso all’area già esistente, funzionale alle attività di gestione della stessa e posta in rilevato rispetto alla quota d’accesso stradale al sito di circa 4 m.
- predisposizione all’interno del sito di un’area di stoccaggio e vagliatura per le terre da scavo mediante scotico della medesima, avente un’estensione di circa 13.000 mq;
- predisposizione nell’area adiacente all’impianto di un deposito intermedio per le terre da scavo ai sensi dell’art. 5 del DPR 120/2017, con un’estensione di circa 28.000 mq.

### 3.2.3.2 Sistema di impermeabilizzazione

La discarica di cui al presente progetto, essendo monodedicata allo smaltimento del solo codice CER 17 06 05\*, è classificata come discarica di rifiuti non pericolosi.



Al fine, però, di fornire il maggior livello tecnicamente possibile di tutela delle matrici ambientali circostanti la discarica, con particolare riferimento all'isolamento del corpo rifiuti, le soluzioni tecniche individuate per il sistema di impermeabilizzazione presentano caratteristiche ampiamente migliorative rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 (Decreto che costituisce il riferimento nazionale per le Migliori Tecnologie Disponibili in materia di costruzione e gestione di impianti di discarica) per le discariche di rifiuti non pericolosi.

Tale scelta progettuale, oltre ad essere funzionale in generale a massimizzare la funzionalità del sistema di impermeabilizzazione proposto, è specificatamente volta alla tutela della falda, in un'area, come quella in progetto, classificata come "zona di ricarica della falda" dal Piano Regionale di Tutela delle Acque P.T.A.

Il pacchetto di impermeabilizzazione di fondo proposto è di tipo composito e risulta complessivamente costituito, partendo dal basso verso l'alto, dai seguenti strati:

- a) Una barriera di confinamento artificiale, sostitutiva di quella geologica naturale, costituita da un primo strato di argilla di spessore pari ad 1 m e permeabilità  $k \leq 10^{-9}$  m/sec;
- b) Una barriera di confinamento artificiale supplementare, costituita da un secondo strato di argilla con permeabilità  $k \leq 10^{-9}$  m/sec, dello spessore pari a 1,5 m, ad ulteriore garanzia dell'impermeabilizzazione del corpo di discarica;
- c) Un ulteriore pacchetto di confinamento realizzato mediante materiali artificiali ovvero tramite accoppiamento di un geocomposito bentonitico ed una geomembrana (telo) in HDPE dello spessore pari a 2,5 mm.

Sulle sponde, come previsto dal D. Lgs. 36/2003, il pacchetto di impermeabilizzazione proposto prevede, partendo dal basso verso l'alto:

- Una barriera di confinamento artificiale, sostitutiva di quella geologica naturale, costituita da uno strato di argilla di spessore pari ad 1 m e permeabilità  $k \leq 10^{-9}$  m/sec;
- Una barriera di confinamento artificiale supplementare, costituita da un secondo strato di argilla con permeabilità  $k \leq 10^{-9}$  m/sec, dello spessore pari a 1,5 m, ad ulteriore garanzia dell'impermeabilizzazione del corpo di discarica;
- Un ulteriore pacchetto di confinamento realizzato mediante materiali artificiali ovvero tramite una geomembrana (telo) in HDPE dello spessore pari a 2,5 mm.

Si ricorda che in massima parte i materiali naturali utilizzati per la realizzazione della discarica sono quelli derivanti dalle attività di scavo effettuate per la sagomatura dell'invaso, per un maggior dettaglio in merito si rimanda agli elaborati REL 6 e AMB 1.

La barriera di confinamento di fondo vasca viene protetta mediante posa di un geotessile non tessuto T.N.T. (vedi particolari TAV. 4 "Predisposizione dell'area – Piano posa rifiuto").

Al di sopra del pacchetto di impermeabilizzazione, protetto come sopra descritto, viene poi posato uno strato materiale drenante, di spessore pari a 50 cm, per le cui caratteristiche specifiche si rimanda alla Relazione tecnica REL1.

Sulle sponde invece, al di sopra della geomembrana in HDPE, viene posata una georete accoppiata a TNT (geocomposito drenante), avente la duplice funzione di proteggere il telo e drenare le scarpate.

Per ulteriori dettagli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli elaborati REL 1 Relazione tecnica, REL 6 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ed elaborati grafici di progetto.

### 3.2.3.3 *Sistema di estrazione, sollevamento e stoccaggio del percolato*

Al di sopra dello strato di impermeabilizzazione sul fondo (ovvero sul telo in HDPE) verrà posato un tessuto non tessuto di polipropilene, avente la funzione di protezione meccanica nei confronti dello strato sottostante. Lo strato di drenaggio del percolato previsto sul fondo dei settori impermeabilizzati sarà completato riportando uno strato di materiale drenante, di spessore pari a 50 cm. Tale drenaggio verrà protetto da un geotessile TNT, per evitare fenomeni di occlusione, e anche con un ulteriore strato di circa 20 cm di terreno misto vagliato ad opportuna granulometria per evitare eventuali rotture delle tubazioni di raccolta del percolato.

Il sistema di drenaggio e raccolta del percolato è costituito da tubazioni fessurate, posate nello strato di cui sopra, atte a drenarlo dal corpo discarica e convogliarlo ai pozzi di raccolta posti al piede della sponda perimetrale.

Il percolato allontanato dalla discarica viene convogliato, mediante tubazione interrata lungo il perimetro Est ed Ovest della stessa, verso l'area servizi e più precisamente al serbatoio di accumulo della capacità complessiva pari a 500 m<sup>3</sup>, alloggiato all'interno di un bacino di contenimento che garantisce un volume complessivo di almeno 550 m<sup>3</sup>, dimensionato facendo riferimento alle norme tecniche previste dal D.M. 05/02/1998 allegato punto 5.

Il percolato verrà poi avviato dal serbatoio di stoccaggio all'impianto di trattamento presente in sito.

Per un ulteriore livello di dettaglio si rimanda all'elaborato REL 1 ed agli elaborati grafici di progetto.

### 3.2.3.4 *Trattamento del percolato e delle altre acque potenzialmente contaminate e stabilizzazione dei retentati/concentrati*

Il rifiuto abbancato in discarica, costituito esclusivamente da materiali edili contenenti cemento amianto, viene conferito, come da normativa vigente che regola le operazioni di rimozione di tali materiali dagli edifici, incapsulato, imballato e imballato con specifici materiali plastici. Pur essendo, per quanto sopra specificato, remota la possibilità che fibre libere di amianto vengano dilavate e trascinate nel percolato collettato, il sistema di trattamento previsto è stato comunque progettato ipotizzando la presenza di tali fibre nel percolato e negli altri flussi potenzialmente contaminati (prima pioggia e lavaggio ruote). Questo accorgimento è finalizzato alla più totale tutela del territorio in cui viene inserita la discarica.

L'impianto installato in sito per il trattamento del percolato allontanato dalla discarica garantisce la totale rimozione delle fibre di amianto eventualmente presenti nel medesimo.

Relativamente alla qualità attesa del percolato in virtù della specifica natura dei rifiuti abbancati non si ritiene che esso conterrà inquinanti diversi da quelli ipotizzati. Comunque esso verrà caratterizzato con cadenza semestrale per l'individuazione dei principali parametri individuati all'all. 5 della parte III del D.lgs. 152/2006. Per il dettaglio in merito alle analisi previste si rimanda alla REL. 5.

Inoltre, per la gestione in sicurezza di eventuali contaminazioni da sostanze organiche nel percolato, il sistema di trattamento del medesimo è stato integrato prevedendo, a valle del sistema di microfiltrazione, un filtro a carboni attivi utile a trattenere eventuali sostanze organiche presenti.

Il processo di trattamento in progetto prevede un primo step finalizzato alla rimozione dei solidi grossolani eventualmente contenuti nel percolato, seguito da una fase di microfiltrazione a doppio stadio mirata specificatamente alla rimozione delle eventuali fibre di amianto presenti.

La microfiltrazione viene attuata mediante filtri tangenziali ceramici con porosità  $0,14\mu\text{m}$ , per mezzo dei quali è possibile separare l'acqua esente da fibre da un concentrato/retentato contenente le fibre rimosse.

La scelta della filtrazione per garantire la qualità delle acque trattate è stata effettuata anche in ragione della flessibilità conferita a tale processo dal suo funzionamento modulare, aumentando il numero dei moduli filtranti, infatti, è possibile se necessario potenziare agevolmente l'impianto.

A valle della microfiltrazione è prevista un'ulteriore trattamento mediante filtro a carbone attivo.

Per un ulteriore livello di dettaglio si rimanda all'elaborato REL 1 ed agli elaborati grafici di progetto.

### **Scarico in c.i.s.**

In relazione alla tipologia di rifiuto conferito e al sistema di trattamento adottato, si propone di scaricare l'acqua trattata nel Rio Sisiolo, previo intubamento della stessa mediante tubazione già esistente messa a disposizione da La Manzola Srl, (cfr. TAV. 5 "Predisposizione dell'area - sistema di estrazione e trattamento percolato" e REL 19), nel rispetto dei limiti di qualità previsti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 114 del 17 marzo 1995 denominato "*Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto*", che prescrive il limite di 30 g di materia totale in sospensione per  $\text{m}^3$  di effluente liquido scaricato. L'applicazione di tale limite risulta già in essere presso altri impianti di smaltimento operanti sul territorio regionale.

Per le procedure e i metodi di analisi per la verifica del limite indicato, si fa riferimento all'Allegato B del D. Lgs. 114 del 17 marzo 1995, che recita "*Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l è la filtrazione su membrana di  $0,45\mu\text{m}$  con essiccazione a  $105^\circ\text{C}$  e pesatura. I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore. Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di 5% e un'esattezza di 10%*".

### 3.2.3.5 Copertura definitiva

Relativamente al sistema di impermeabilizzazione superficiale (capping definitivo) da utilizzarsi a realizzazione del recupero ambientale, si propone l'adozione della struttura, composta da materiali naturali ed artificiali, dello spessore pari a 2 m, conforme ai contenuti dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.

Di seguito viene descritta la stratigrafia di quanto previsto e le varianti migliorative apportate rispetto a quanto previsto al punto 2.4.3 dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/03.

Il pacchetto di copertura definitiva, procedendo dal basso verso l'alto, sarà costituito dai seguenti strati (vedi particolare TAV. 7 "Completamento fase gestionale – Copertura definitiva"):

- terreno di copertura finale e di regolarizzazione, per permettere la corretta posa in opera degli strati sovrastanti;
- uno strato di 50 cm di materiale argilloso compattato;
- una geomembrana in HDPE (telo) dello spessore pari a 1,5 mm;
- un geotessile TNT da 200 g/mq a protezione del telo;
- uno strato di 50 cm di ghiaia con funzione di drenaggio delle acque di infiltrazione nel terreno di copertura;
- un geotessile TNT da 200 g/mq;
- uno strato di 1 metro di terreno per la copertura superficiale, predisposto per essere poi seminato a prato e piantumato con cespugli e/o arbusti costituito per il 48% dal topsoil e per il 46% da terreno misto, entrambi derivanti dalle attività di scavo, e per il 6% da compost di qualità, preferibilmente derivante dagli impianti di recupero disponibili nelle immediate vicinanze della discarica.

Nel pacchetto di copertura non è stato previsto lo strato di rottura capillare del biogas (come pure gli altri presidi obbligatori per le discariche nelle quali è tecnicamente prevedibile la formazione dello stesso in virtù del rifiuto abbancato) in quanto i rifiuti in ingresso sono esclusivamente di natura inerte e pertanto non danno luogo alla formazione di biogas.

La copertura definitiva presenterà una pendenza superficiale del 3%.

Per garantire una maggiore e duratura stabilità delle scarpate sulle medesime verrà adottato, come consentito dall'interrogazione parlamentare n. 5-05532 dell'VIII Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori pubblici del 7 maggio 2015, un pacchetto di copertura definitiva, procedendo dal basso verso l'alto, costituito dai seguenti strati (vedi particolare TAV. 7 "Completamento fase gestionale – Copertura definitiva") e come recepito dall'aggiornamento del D. Lgs. 36/2003 effettuato con D. Lgs. 121/2020:

- terreno di copertura finale e di regolarizzazione, per permettere la corretta posa in opera degli strati sovrastanti;
- uno strato di 50 cm di materiale argilloso compattato,
- una geomembrana in HDPE (telo) dello spessore pari a 1,5 mm;



- un geocomposito drenante ad aderenza migliorata per proteggere il telo, drenare la scarpata e incrementarne la stabilità;
- una geostuoia per garantire la stabilità della scarpata (cfr. elaborato GEO 2);
- uno strato di 1 metro di terreno da coltivo per la copertura superficiale, predisposto per essere poi seminato a prato e piantumato con cespugli e/o arbusti assortito come descritto per la copertura del pianoro della discarica.

Per un maggiore dettaglio sugli aspetti connessi al progetto di riqualificazione ambientale si rimanda alla REL. 4 “Piano di Ripristino Ambientale”.

La scelta di utilizzare materiali artificiali in aggiunta a materiali naturali, oggi validata dall'entrata in vigore del D. Lgs. 121/2020, deriva principalmente dalla necessità di minimizzare la produzione di percolato derivante dalla discarica con particolare riferimento alla fase di gestione post-operativa.

Al fine di garantire nel tempo le condizioni di impermeabilizzazione della discarica, evitando conseguentemente che si possano verificare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo rifiuti, la proposta progettuale prevede l'aggiunta di una geomembrana in HDPE dello spessore pari a 1,5 mm, da porsi al di sopra dello strato minerale compattato dello spessore pari a 50 cm. Questo elemento aggiuntivo migliora l'efficienza di impermeabilizzazione del pacchetto complessivo, con riferimento alle Migliori Tecnologie Disponibili, BAT di settore, rappresentate dal D.Lgs. 36/03.

### **3.3 Descrizione della variante**

Per l'impianto in progetto, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'approvazione conseguente alla valutazione positiva dello stesso costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ovvero fa parte delle opere la cui approvazione comporta variante allo strumento urbanistico per espressa previsione di legge, di cui all'art 17bis comma 15 bis della L.R. 56/1977.

La variante apportata dall'approvazione del progetto allo strumento urbanistico comunale comporta la variazione della destinazione urbanistica attuale di parte dell'area interessata dal progetto, ovvero della superficie del bacino di discarica vero e proprio e dell'area servizi e viabilità accessoria (cfr. tav. 1c e tav. 1d).

La proposta del Proponente, aggiornata in seguito alle osservazioni della Provincia di Biella di cui alla nota prot. n. 14017 E-XI-2-177 del 07/08/2020 – questione B 2020, ed è costituita di fatta dall'inserimento nelle norme tecniche di attuazione, di un nuovo articolo (art. 30 bis AREE PER SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI - GIACIMENTO CONTROLLATO DI RIFIUTI, IMPIANTI TECNOLOGICI E PERTINENZE, FASCE DI RISPETTO) per la regolamentazione delle attività proposte ed articolato in diverse aree strettamente correlate al progetto, in particolare:

- a) Relativamente alla sola area interessata dal bacino di discarica, sostituzione dell'attuale azionamento (per cui si rimanda al paragrafo 2.3) con la

- previsione di una nuova area urbanistica ad oggi non prevista dal PRGC ovvero “Aree per servizi ecologici e ambientali - giacimento controllato di rifiuti”, da annoverarsi tra le aree pubbliche e di interesse generale di cui all’art. 26 punto 1, normata dal nuovo articolo (art. 30 bis - area b1);
- b) Relativamente all’area servizi e viabilità asfaltata, dalla sostituzione dell’attuale azzonamento (per cui si rimanda al paragrafo 2.3) con la previsione di una nuova area urbanistica ad oggi non prevista dal PRGC ovvero “Aree per servizi ecologici e ambientali – impianti tecnologici e pertinenze a servizio di insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti”, da annoverarsi tra le aree pubbliche e di interesse generale di cui all’art. 26 punto 1, dal nuovo articolo (art. 30 bis - area b2);
- c) Dalla previsione ai sensi dell’art. 27 comma 7 della L.R. 56/77 e come richiesto dalla Provincia di Biella, di una fascia di rispetto, per la cui configurazione si rimanda alla tavola 1c, normata mediante l’inserimento, nelle norme tecniche di attuazione, dal nuovo articolo (art. 30 bis - area b3).

Relativamente alla proposta di fascia di rispetto richiesta dalla Provincia, si specifica che l’estensione proposta per la stessa (25 m dalla recinzione del sito, cfr. Tav. 1d) è strettamente correlata alla particolare localizzazione del progetto, già intercluso in aree (es. aree boscate, fascia di rispetto della ferrovia, fascia di rispetto della strada provinciale, ecc) che costituiscono sul territorio un vincolo più stringente rispetto a quello connesso alla fascia di rispetto della discarica.

Relativamente all’area di stoccaggio delle terre e rocce da scavo di cui alla revisione progettuale già agli atti si prende atto di quanto indicato dalla Provincia di Biella nella richiesta di integrazioni sopra citata e pertanto:

- Una porzione di tale area è stata ascritta all’area servizi: su di essa verranno effettuate, previo opportuno scotico superficiale, attività di vagliatura del materiale di scavo ed accumulo. Tale area, al termine delle attività di realizzazione dell’impianto resterà, non impermeabilizzata, ma a servizio delle necessità manutentive del sito. Per tale porzione viene quindi prevista la variazione dell’attuale zonizzazione urbanistica (art. 30 bis- area b2), come più sopra descritto;
- La restante area (circa 28.000 mq) verrà utilizzata esclusivamente come deposito intermedio ai sensi dell’art. 5 del DPR 120/2017 in conformità al Piano di utilizzo presentato (REL 6): su di esso non verranno effettuate lavorazioni diverse dal solo accumulo pertanto, sulla base dell’uso temporaneo dell’area e del piano di ripristino che ne prevede il ritorno a superficie prativa, non si prevede per essa variazione dell’attuale azzonamento, come richiesto dall’OT+CT.

Relativamente alla fascia arborea di mitigazione prevista dal progetto per essa, come già proposto nel 2017 e valutato dall’Ente senza osservazioni conseguenti, non si prevede variazione dell’attuale azzonamento.

Per le variazioni proposte alle norme tecniche di attuazione si rimanda all’elaborato URB 03.

#### 4 VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Per l'impianto in progetto, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'approvazione conseguente alla valutazione positiva dello stesso costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Ciò implica che l'impianto fa parte delle opere la cui approvazione comporta variante allo strumento urbanistico per espressa previsione di legge, di cui all'art 17bis comma 15 bis della L.R. 56/1977. Per tali opere *gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione* ed il Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 prevede che *il rispetto del PPR è verificato nell'ambito della conferenza di servizi.*

Nell'ambito della normativa inerente la valutazione della compatibilità ambientale di opere potenzialmente impattanti è esplicitamente previsto che nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale l'estensore dello Studio analizzi compiutamente la coerenza dell'intervento con la pianificazione territoriale, urbanistica e non, sovraordinata.

Pertanto tale valutazione è, ed era, già agli atti nella documentazione progettuale e per un livello ulteriore di dettaglio e/o per maggiori specificazioni sulle tematiche ambientali si rimanda quindi all'elaborato AMB 1 e relativi allegati.

Il quadro di riferimento programmatico presente nel SIA, da cui sono desunti i contenuti di seguito riportati, esamina tutte le norme che, a vario titolo, possono interagire con il progetto, le attività previste e le norme di carattere settoriale che devono svolgersi in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di tutela ambientale.

L'esame è stato svolto prendendo in considerazione l'area del sito, inserita in un'area di contestualizzazione (area vasta).

Considerando che l'area di intervento si colloca interamente nella Provincia di Biella, ma a circa 2 km dal confine con la Provincia di Vercelli, sono stati tenuti in considerazione anche gli strumenti di pianificazione di tale Ente.

La presente valutazione di coerenza in particolare comprende gli atti di programmazione e di pianificazione nazionali, regionali e provinciali dei settori interessati, nonché gli strumenti urbanistici dei comuni contermini e eventuali piani sovracomunali.

Per completezza di trattazione sinteticamente si riporta anche il quadro connesso alla normativa ambientale applicabile, rimandando per una trattazione più dettagliata all'elaborato AMB 1 e relativi allegati.

In conclusione vengono sintetizzati gli aspetti di coerenza tra il progetto ed il sistema normativo analizzato.

## 4.1 La pianificazione territoriale

### 4.1.1 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

La Regione Piemonte, in seguito all'entrata in vigore della legge sulle Autonomie locali L. 142/90 (attualmente sostituita dal D.Lgs. 267/00, art. 5 e art. 20) ha creato uno strumento specifico di governo del territorio, rappresentato dal Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il Piano Territoriale del Piemonte è stato approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte, con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Il nuovo piano sostituisce il Piano territoriale regionale approvato nel 1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il Piano Territoriale Regionale si pone come strumento di pianificazione dell'intero territorio della Regione Piemonte, inteso non più, come nel passato, come strumento rigido ed imperativo, ma come prodotto di sintesi delle varie politiche settoriali, strumento flessibile che deve tendere ad accompagnare e gestire le trasformazioni, in sintesi un "piano di opportunità e di vincoli".

Il P.T.R. viene espressamente qualificato come "piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali" ai sensi dell'art. 1 bis L. 431/85, così come richiamato dall'art. 4 della L.R. 56/77 modificato dalla L.R. 45/94.

Il P.T.R. definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del P.T.R. stesso.

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:

- un **quadro di riferimento** (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte;
- una **parte strategica** (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
- una **parte statutaria** (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in **33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait)**; in ciascuno



di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Il Comune di Salussola (BI) ricade nell’Ambito di integrazione territoriale n. 6 “BIELLA”




Figura 9 – PTR Stralcio tavola di progetto con localizzato il sito di progetto




Figura 10 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola A: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio



Relativamente allo specifico tema dell'uso del suolo, di seguito si riportano gli stralci della tav. A del PTR con riferimento alle classi d'uso del suolo ed alla capacità d'uso del suolo.



Figura 11 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola A: Classi d'uso del suolo




Figura 12 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola A: Capacità d'uso del suolo

La tav. A, nelle diversificazioni delle tematiche in cui è articolata, ascrive tra l'altro l'area a:

- area di pianura;
- terza classe di capacità d'uso del suolo, ovvero suolo con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie;
- classe di uso del suolo corrispondente ad aree seminaturali e aree agricole a prevalenti colture vernive.




Figura 13 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola B: sostenibilità ed efficienza energetica






Figura 14 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola C: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica




Figura 15 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola D: Ricerca, innovazione e transizione produttiva






Figura 16 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola D: Sistema agricolo – colture prevalenti

La tav. D, relativamente al sistema agricolo ascrive l'area vasta:

- in modo frammentato alle aree cerealicole con riferimento alle colture prevalenti;
- per l'intero territorio comunale alle aree rurali ad agricoltura intensiva con riferimento al programma di sviluppo rurale (PSR).




Figura 17 – PTR Tavole della conoscenza. Stralcio tavola E: Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali

Nell'ambito delle norme tecniche di attuazione, quantunque la tav. A ascriva l'area vasta in esame alla terza classe di capacità d'uso del suolo, ovvero suolo con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie, e classe di uso del suolo corrispondente ad aree seminaturali e aree agricole a prevalenti colture vernine, si prendono in considerazione l'art. 24 *“Le aree agricole”* e l'art. 26 *“Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura”*.

Nell'art. 24 il PTR rimanda agli strumenti di governo del territorio la puntuale individuazione degli ambiti correlati alla funzione agricola ai fini della loro tutela, inoltre evidenzia come gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, debbano definire ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito in virtù di quanto detto sopra.

Nell'art. 26 si evidenzia come *“il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A)”*. Esso demanda, come l'art. 24, agli strumenti di governo del territorio *l'individuazione dei territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%.*

Inoltre, con riferimento all'Allegato C - Tematiche settoriali di rilevanza territoriale- AIT 6 Biella, si evidenzia come sia prevista la tutela delle aree di risaia.

In merito alla coerenza del progetto con gli obiettivi del PTR si evidenzia come lo strumento di governo del territorio, ovvero il PRG del Comune di Salussola ha già distinto le aree agricole del territorio comunale, in ottemperanza all'art 24 e conseguentemente all'art. 26, e tale distinzione non è stata variata visto e considerato che è sempre lo strumento di governo del territorio che deve prendere in considerazione elementi quali l'appartenenza alla DOP. Il Comune di Salussola ha ascritto le aree interessate dal progetto ad aree non di pregio, in virtù di caratteristiche particolari di giacitura, presenza di boschi e difficoltà di approvvigionamento idrico, ben distinguendole da quelle di risaia.

#### 4.1.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

La tutela e la salvaguardia del paesaggio in Regione Piemonte, già in parte disciplinate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 1997 con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, trovano nei nuovi principi contenuti nel Codice e nella Convenzione le principali motivazioni che hanno indotto la Regione ad avviare la formazione del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009; esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 il P.P.R. è stato riadottato, in una sua versione aggiornata, dalla Giunta Regionale.

Con recente deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017, tra il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte il Piano paesaggistico regionale è stato approvato.

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è avvenuta congiuntamente al MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare di attuazione del Protocollo d'intesa dell'11 luglio 2008, e ha seguito un lungo iter, che ha visto la più ampia partecipazione dei soggetti interessati e un progressivo processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici e normativi del Piano, rivolto ad accogliere gli approfondimenti proposti e giungere a uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace.

Con Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr." vengono puntualmente definite le modalità di attuazione ed adeguamento dei diversi livelli di pianificazione al PPR.

Ciò premesso, il Comune di SALUSSOLA ricade su 2 differenti ambiti paesaggistici:

- ambito paesaggistico n. 24 "Pianura vercellese"
- ambito paesaggistico n. 25 "Baraggia tra Biella e Cossato"

mentre il sito d'intervento ricade nel solo ambito paesaggistico n. 24 "Pianura vercellese".






Figura 18 – PPR Tavola P3 Ambiti e unità di paesaggio




Figura 19 – PPR Tavola P4.7 Componenti paesaggistiche – eporediese



Il Ppr nella ricognizione delle Componenti Paesaggistiche (tav. P4) evidenzia l'area in oggetto come "Area Rurale di Pianura" a cui si applica la norma di cui all'art. 40 delle NTA.

#### Morfologia Insediativa: m.i. 14 - Aree rurali di pianura

*Aree coltivate caratterizzate da:*

- a) sistemi di grandi cascine, isolate o in piccole aggregazioni, immersi in un contesto coltivato prevalentemente a latifondo monofunzionale, con lottizzazioni e strutturazioni infrastrutturali storiche a grandi maglie, tipologia edilizia a grandi corti caratterizzate a seconda delle zone geografiche ma comunque adatte ad ospitare gruppi numerosi, grandi attrezzature per l'allevamento e il deposito, oggi per lo più in abbandono o comunque in grave sottoutilizzo o riuso;*
- b) modesta presenza di fattori strutturanti (percorsi, canali), e frequente ristrutturazione recente dell'impianto lottizzativo storico, con perdita dei segni di margine (siepi, filari, residui non coltivati);*
- c) incorporazione degli spazi pubblici entro l'impianto a corte, con presenza di edifici nobiliari, chiese, e luoghi di raduno; separati dalla viabilità territoriale di attraversamento, alla quale sono invece legati gli insediamenti recenti, non agricoli, in qualche caso invece determinanti per la viabilità locale (strade storiche minori che attraversano o circondano grandi cascine) e i sistemi di canalizzazioni;*
- d) separatezza rispetto all'intorno coltivato, poco comunicante salvo le canalizzazioni e strade poderali, strade con filari per gli accessi, separatezza rispetto alle costruzioni recenti, per lo più situate fuori dalle aree pertinenziali delle corti di impianto anche dove sono tuttora parte della stessa azienda;*
- e) rilevanza paesistica alta, soprattutto nei casi di integrità dell'intorno (pianura irrigua con filari, risaia);*
- f) tra i fattori di criticità intrinseci: la soluzione di continuità tipologica e la differente dimensione dei nuovi insediamenti residenziali o produttivi (sia per l'agricoltura che per l'artigianato), il riuso per parti con l'introduzione di recinzioni nelle corti interne, nuove infrastrutture con gravi effetti di frammentazione nel contesto coltivato e l'abbandono del costruito con tipologie tradizionali e dei contestuali segni del paesaggio agrario (filari, viali di ingresso, canalizzazioni).*

All'art.40 delle NTA, il Ppr persegue i seguenti obiettivi (B):

- I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
- II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico (art. 32) o a elevata produttività (art. 20) (quest'ultime non presenti sull'area in esame, sono normate anche in altri articoli).
- III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso (non riguardante area impianto)
- IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
- V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

Nello specifico per la m.i. 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:

- I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici.

Nelle direttive l'art. 40 demanda la delimitazione delle diverse morfologie ai piani locali in relazione alle specificità dei territori interessati ed a livello provinciale, settoriale e locale la definizione di normative atte al raggiungimento degli obiettivi.

Con riferimento alla questione n. 3 della richiesta di integrazioni della Provincia di Biella del 15/06/2018 l'art. 40 delle NTA del PPR, al comma 3, richiama l'art. 20 e 32, ma l'individuazione di dettaglio in merito all'applicabilità di tali articoli ad aree specifiche compete alla tavola P.4.7 in cui vengono esplicitate le "aree di elevato interesse agronomico" di cui all'art. 20 e le "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" di cui all'art. 32.

Sull'area in esame nessuna delle due accezioni sopra riportate trova riscontro nella tav. P.4.7 delle "Componenti Paesaggistiche", nella quale compare solo la campitura ascrivibile alla m.i. 14 di cui sopra, tavola che invece con minuzia segnala areali di pregio agronomico in ambiti dove nella fattispecie è garantita l'irrigazione (margini dell'Elvo e superfici a sud dei canali adacquatori).

Da ciò è possibile asserire che la particolare attenzione dedicata alle aree di pregio per il contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura non può essere esattamente livellata-equiparata ad aree che non presentano, secondo le classificazioni del PPR, caratteristiche di siffatto pregio.

Il Comune di Salussola inoltre è tra quelli inseriti nel Disciplinare D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Il riconoscimento, a cui va attribuita l'importanza di una specificità e tipicità, non implica che ogni area del territorio comunale si presti a garantire la sostenibilità della coltivazione risicola specializzata, soprattutto se a certe aree mancano i fattori produttivi, anche accessori, necessari. A tal proposito si rimanda all'approfondimento del Prof. Adani (elaborato REL 18).

L'analisi agronomica di cui sopra conferma quindi la classificazione (assenza di interesse agronomico - art. 20 e pregio paesaggistico - art. 32) riportata nella TAV. P.4.7.

Entro le aree di cui al presente art. 40, il Ppr demanda alla pianificazione settoriale (lettere b., e.), alla pianificazione territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e alla pianificazione locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) le seguenti direttive (C) ed eventuale emanazione di normative atte a:

- a.** disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b.** collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c.** contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
- d.** disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e.** disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f.** definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;

**g.** consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida;

**h.** consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Con riferimento alle richieste di chiarimento in merito a tale previsione del PPR, riportate nel verbale di riunione congiunta dell'11/07/2017 dell'Organo tecnico preposto alla valutazione del progetto, si precisa che il PPR demanda alla normativa subordinata la valutazione e l'eventuale recepimento delle direttive sopra indicate pertanto è il legislatore provinciale e comunale che, valutate le suddette direttive, eventualmente appone vincoli e prescrizioni cogenti se ritenuto opportuno. Nel caso in esame la pianificazione comunale e provinciale non ha apposto vincoli in tal senso sulle aree di cui trattasi.

All'interno dell'area interessata dall'impianto non sussistono beni paesaggistici previsti dalla normativa D.Lgs. 42/2004 art. 142 e 136; l'area oggetto dell'impianto costeggia ma non interseca, la fascia dei 150 m dal corso del torrente Sisiolo (comma "c" - art. 142) e le aree di bosco (comma "g" - art. 142).

Con riferimento all'area lacustre di cui alle questioni n. 5 e 30 della richiesta di integrazioni della Provincia di Biella del 15/06/2018, ai sensi dell'approfondimento effettuato da professionisti abilitati e della memoria tecnica, presentata in sede di ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte per l'annullamento del provvedimento di diniego prot. N. 1175 rilasciato dalla Provincia di Biella il 25 ottobre 2018, si ritiene che il supposto vincolo paesaggistico non si applichi all'area lacustre indicata, in quanto, sulla base di un'accurata ricostruzione storica e idraulica:

- non presentano un carattere permanente;
- sono stati creati appositamente ad uso irriguo e vengono utilizzati tuttora a tale scopo;
- in condizioni naturali sarebbero caratterizzati da un perimetro bagnato inferiore a 500 m;

La Scrivente, per consentire la conclusione dell'iter da parte della Provincia, ha apportato al progetto, già nella precedente revisione progettuale agli atti da ottobre 2019, le modifiche necessarie in modo che esso non vada ad interferire, neppure con la recinzione, la supposta fascia di rispetto dei 300 m nel caso in cui per l'area lacustre fossero ritenuti validi i presupposti per l'applicabilità del vincolo.

In relazione alle richieste di integrazione di cui alla nota prot. n. 14017 E-XI-2-177 del 07/08/2020 della Provincia di Biella, con particolare riferimento alla questione B 2020 e C 2020, relativamente alla presenza marginale di usi diversi da quello agricolo nelle aree rurali di pianura di cui al comma 1 si precisa che l'art. 40 del PPR, oltre a tutto quanto detto sopra, prevede per interventi strutturali di interesse pubblico la previsione in strumenti di programmazione regionale che definiscano i criteri per la progettazione: si ricorda che gli impianti della tipologia proposta sono pianificati a livello regionale nel Piano Amianto 2016-2020 e che i criteri di progettazione sono già stabiliti a monte a livello nazionale, essendo di competenza dello Stato nonché essere ulteriormente specificati e approfonditi durante l'iter autorizzativo dell'opera.

In conclusione la coerenza dell'opera rispetto alle previsioni del PPR, con particolare riferimento all'ambito agricolo, si fonda sul fatto che esso demandi alla pianificazione locale la diversificazione del territorio al fine dell'applicazione delle maggiori tutele per le aree di pregio: in questo senso il Comune di Salussola ha già evidenziato, e mai finora variato, la classificazione del proprio territorio agricolo e nettamente differenziato le aree di risaia da quelle di minor pregio, come quella interessata dal progetto.

Per un maggior dettaglio sulla compatibilità della variante urbanistica conseguente all'approvazione del progetto si rimanda al capitolo 5, redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019.

#### 4.1.3 Il Piano Territoriale Provinciale di Biella (P.T.P.)

Il Piano Territoriale della Provincia (P.T.P.) di Biella è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale N° 30 del 26/04/2004 ed approvato con Delibera del Consiglio Regionale N° 90/34130 del 17.10.2006 recepisce tutte le norme di vincolo ambientale presenti al momento della sua redazione, per cui è a tutti gli effetti la sintesi degli strumenti di pianificazione territoriale a livello sovracomunale.

Con Delibera del Consiglio Regionale N° 60/51347 del 01.12.2010 è stata approvata la 1° VARIANTE al P.T.P.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta i processi di trasformazione territoriale della Provincia ed organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio Provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia biellese.

Gli obiettivi individuati, più ampiamente illustrati nel Documento Programmatico del P.T.P. "Il sistema degli obiettivi e delle Politiche" e sinteticamente espressi in un'ottica di Competitività, Qualità e Sicurezza, Accessibilità, Sostenibilità, Equità ed Efficienza, rispondono alle seguenti priorità:

- a) aumentare la competitività del sistema locale, promuovendo l'innovazione, l'investimento sul capitale umano, la creazione di un'atmosfera orientata alla creatività, la qualità e la sostenibilità dell'offerta insediativa



- b) promuovere la riqualificazione del territorio, la valorizzazione dell'ambiente e il riconoscimento del paesaggio in quanto componenti essenziali del contesto di vita delle popolazioni, espressioni del patrimonio culturale e fondamenti dell'identità locale
- c) considerare l'ambiente una risorsa per la valorizzazione economica della domanda di fruizione
- d) migliorare le condizioni di sicurezza del territorio
- e) migliorare l'accessibilità e l'integrazione del Biellese nel sistema dei corridoi intermodali e delle piattaforme transregionali
- f) garantire la sostenibilità dello sviluppo economico e dei processi insediativi
- g) migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema della mobilità
- h) migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di gestione delle risorse primarie
- i) sostenere e qualificare il lavoro, quale strumento di realizzazione della persona e fattore di coesione del tessuto sociale biellese
- j) garantire condizioni di equità socio-spaziale nell'accesso della popolazione ai servizi migliorando l'efficienza e la qualità dell'azione pubblica.
- k) integrare il sistema di programmazione e di governo del territorio e consolidare le dotazioni logistiche per il governo del territorio




Figura 20 – PTP - Carta CTP-PAE Sensibilità paesistiche e ambientali

Con riferimento alla Carta CTP-PAE l'area d'intervento ricade nella norma 2.11 Paesaggi agrari di interesse culturale che cita:

1. *Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R.6, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.*
- 1bis. *Il P.T.P. promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale; a tal fine stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. dei territori comunali in cui sono presenti paesaggi agrari a valenza culturale, con riferimento alla tavola IGT-A alla scala 1:50.000, di specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo.*
2. *I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.*
3. *I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.*
4. *La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.*

Attraverso questi indirizzi il PTP opportunamente richiama gli enti preposti alla pianificazione di dettaglio e di settore (Comuni e Provincia stessa) a svolgere, secondo un principio di sussidiarietà e responsabilità, alla promozione della tutela e conservazione del paesaggio. Lo specifico indirizzo (nella sua corretta accezione) sull'ambito particolarmente esteso e diversificato non esclude la possibilità di adottare scelte "strategiche" che in modo localizzato e/o circoscritto comportino un impatto che necessariamente deve essere mitigato e compensato.

Il PRG del comune di Salussola ha nettamente distinto l'area agricola in esame dalle "aree agricole a risaia", riconoscendo di fatto una minore attitudine alla produzione risicola. Ciò lo si evince dalla tavola della zonizzazione e nelle NTA.

Con riferimento all'art. 3.6 comma 6 del PTP l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili più sotto elencati.

La presenza degli elementi elencati al comma 6) dell'art. 3.6 sono stati considerati: vista la eterogeneità sui territori di questi fattori che, visti come areali sovrapposti coprono in modo prevalente ogni territorio (di pianura o collina che sia) si ritiene che la scelta localizzativa non abbia trascurato le valutazioni in merito:

- aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183; non presente
- aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani); non presente
- aree individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; non presente
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; non presente
- aree esondabili e a rischio idrogeologico individuate ai sensi degli artt. 4.1 e 4.1bis delle presenti norme; non presente
- aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali; non presente
- aree che ricadono in un raggio di 1.000 metri da infrastrutture sensibili (scuole, ospedali ecc.); non presente
- aree in cui il franco tra il piano di campagna e il livello di massima escursione della falda sia inferiore a 3 metri; non presente
- aree a distanza inferiore ai 200 metri dai punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile; non presente
- area compresa nel raggio di 2.500 m. dalla discarica di Masserano; non presente
- zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE. Presente ma con caratteristiche non adeguate alla coltivazione risicola specializzata

All'Art. 3.8 (Insediamento rurale) il P.T.P. “stabilisce l’indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.)”.

Per quanto attiene alla Capacità d’uso dei suoli, l’area in esame rientra nella Classe III : *Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture. Le pratiche culturali devono essere piu' accurate che nella classe precedente. Questi suoli possono essere usati per colture agrarie (erbacee e arboree), pascolo, arboricoltura da legno e bosco. Sono suoli mediamente fertili, da lievemente ondulati a moderatamente acclivi, da profondi a superficiali, soggetti a scarsi pericoli di erosione, interessati da medi o forti effetti di erosione pregressa. Le limitazioni restringono il periodo utile per l'aratura, la semina ed il raccolto dei prodotti. Essi possono presentare: umidità' eccessiva anche se drenati, orizzonti compatti a scarsa profondità' che limitano il radicamento e stagionalmente provocano ristagno d'acqua, mediocre fertilità' difficilmente modificabile. Clima idoneo ad un minor numero di colture.*

Tale classificazione per la capacità d’uso del suolo conferma ulteriormente quanto contro dedotto in precedenza.

Per quanto attiene al riconoscimento del Comune di Salussola all’interno del DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, l’area in esame a differenza di altre aree anche limitrofe, soprattutto per mancanza di irrigazione, non è idonea alla coltura risicola specializzata. A tal proposito si rimanda alla Relazione del Prof. Adani, elaborato REL 18.



Figura 21 – PTP - Carta CTP-ART Articolazione territoriale in ambienti insediativi

Con riferimento alla “Carta CTP-ART Articolazione territoriale in ambienti insediativi” (figura 18) l’area d’intervento ricade in aree insediate a tessuto discontinuo.

Ciò è confermato dalla presenza di insediamenti zootecnici e insediamenti produttivi abbandonati o in via di riconversione, testimonianza di una obiettiva difficoltà nel confermare un’attività legata all’utilizzo del terreno, difficoltà storicizzata dall’assenza in sito di insediamenti rurali.

La suddetta appartenenza/classificazione non è in contraddizione con l’altra classificazione “Paesaggi agrari di interesse culturale“, di cui alla “carta C.T.P.-P.A.E. Sensibilità paesistiche e ambientali”, confermando peraltro la valutazione del Proponente in relazione all’art. 2.11 delle NTA.






Figura 22 – PTP - Carta IGT- U Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale



Figura 23 – PTP - Carta IGT- F Politiche territoriali della fruizione




Figura 24 – PTP - Carta IGT-A Politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale

In sintesi, a livello provinciale, il PTP:

- demanda ai Comuni di precisare le delimitazioni operate dal P.T.P stesso (art. 2.11 comma 3), cosa che il Comune di Salussola aveva già fatto nel suo PRG distinguendo nettamente l'area di cui trattasi da quelle risicole, considerate di pregio a differenza di quella in esame;
- prevede che i Comuni provvedano a specificare gli ambiti interessati (art. 3.8 comma 1 bis), cosa che, come più volte ribadito, il Comune ha già fatto nella propria pianificazione territoriale esistente analizzando oggettivamente le effettive caratteristiche dell'area di cui trattasi.

#### 4.1.4 Strumenti di Pianificazione dei territori contermini

In questo paragrafo vengono analizzate alcune specifiche valutazioni degli strumenti di pianificazione dei territori contermini all'area proposta, valutazioni che possono avere attinenza e rilevanza rispetto agli impatti generati dall'impianto proposto; questi strumenti non hanno evidentemente valenza cogente rispetto ai dispositivi a cui il progetto in esame deve fare riferimento, ma possono fornire elementi di valutazione conoscitiva e interpretativa rispetto alle scelte che vengono compiute nel processo di valutazione e definizione dell'autorizzazione ambientale.

In tali paragrafi la descrizione si limita ad evidenziare i fattori salienti che paiono costituire elementi di rilievo rispetto agli impatti derivanti dal progetto in esame.



#### 4.1.4.1 Provincia di Vercelli – Piano Territoriale di Coordinamento

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vercelli è redatto in attuazione alla L.R. 56/77 e s.m.i. - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; Il Piano è stato approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24.02.2009.

Il PTC della Provincia di Vercelli, come peraltro anche gli altri Piani Provinciali secondo la disposizione regionale, svolge due funzioni; da un lato, quella di carattere "territoriale" e, dall'altro, quella di piano di tutela ambientale, paesistica e culturale.

1. Nella sua componente "di tutela", e dunque nelle sole materie elencate nelle leggi (difesa del suolo, delle acque, dell'ambiente; tutela del paesaggio e dei beni storico artistici) il PTCP può prescrivere e vincolare. Può anche contenere norme sulle quali scatta la salvaguardia, a condizione però che l'atto di adozione individui espressamente ed analiticamente tali norme.
2. Nella sua componente "territoriale", il piano provinciale vercellese è un piano essenzialmente di indirizzi: esso fissa "criteri localizzativi per reti infrastrutturali, servizi, impianti produttivi di interesse regionale, nonché "criteri e indirizzi" da osservare nella formazione dei (futuri) piani comunali o di settore; può giungere a stabilire "le principali prescrizioni" da osservare in quelle sedi; sui piani comunali vigenti non può incidere.

Queste due funzioni sono esplicate principalmente negli elaborati relativi all'analisi Paesaggistica/ecosistemica e alla Pianificazione (Tav. P.2.A e Tav. P.2.E).

Nella Prima si evidenziano alcuni ambiti su cui è opportuno esprimere valutazioni, situati a sud della zona del Brianco, principalmente in comune di Santhià:

- In primo luogo un'ampia zona di pianura irrigua compresa tra il Navilotto della Mandria e il Canale Cigliano, ricompresa nel Sistema delle Reti Ecologiche (art.12 – NTA) e definita come "Macchie e corridoi naturali a matrice mista – Zona 1b"; sulla medesima zona le previsioni insediative di Piano prevedono "Aree di pregio naturale – documentario". Prevalgono inoltre in ampi settori di pianura, estese superfici ricomprese nel Sistema Agricolo Industrializzato definito come Ecosistemi a Bassa Eterogeneità – Zona 5 (art.16 – NTA).
- In adiacenza alla zona di cui sopra e sul confine con Salussola è ricompresa un'area di sagoma triangolare (1,2 km per lato), ritagliata da infrastrutture (autostrada/Alta Velocità e Ferrovia rete regionale); qui sono situati lo stabilimento farmaceutico SICOR SpA e la Cascina S.Alessandro ricompresi nel sistema agricolo industrializzato e per la quale è confermata la previsione insediativa di area produttiva.



**Figura 25 - Tav. P.2.A. - Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi**

Nella Zona 1.b l'indirizzo di gestione indica la promozione della diversificazione delle aree agricole attraverso l'impianto di filari e siepi alberate e la ricostruzione degli habitat naturali, e ancora la promozione di ogni altra utile azione per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le direttive prevedono che la Provincia, gli Enti di gestione delle aree protette e i Comuni, promuovono la realizzazione di Progetti di riqualificazione del paesaggio agrario. Il ripristino della vegetazione naturale dovrà essere azione prioritaria per le aree dismesse dalla pratica agricola.

Non sussistono elementi di continuità ecologica diretta con l'area oggetto d'impianto; inoltre la diversa configurazione idrogeologica ed ecosistemica tenuto conto della distanza di 3 km non consentono una correlazione diretta e impatti indotti da parte dell'impianto in questione.

Nella seconda, riguardante aspetti di carattere pianificatorio appunto in termini di coordinamento territoriale, si introduce l'Areale dell'Ambito di valorizzazione dell'area giacimentologica di "Valle Dora" ricompreso tra gli "Ambiti di pianificazione e progettazione a livello provinciale - art.10", cioè le porzioni di territorio in cui l'attuazione delle previsioni di sviluppo e riassetto sono subordinate alla preventiva formazione di piani e progetti di livello provinciale





Figura 26 - Tav. P.2.E. – Ambiti di Pianificazione a livello Provinciale

Infatti il PTCP, allo scopo di fornire un quadro di riferimento coordinato delle iniziative di sviluppo e di recupero delle aree compromesse, prevede l'individuazione di un "Ambito interessato da progetti complessi e da intese", da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni, dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, nell'area giacimentologica di Valle Dora, così come delimitata dalla Tavola E di Piano. L'area in oggetto è individuata ai sensi dell'art.14.2.1 del Volume 3 (Norme di utilizzo) del documento di programmazione dell'attività estrattiva (DPAE) relativo agli inerti di calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi, approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 27-1247 del 6.11.2000, quale polo estrattivo di notevole interesse giacimentologico, per l'elevata potenza dei depositi (oltre 50 m) e per la soggiacenza della falda generalmente superiore ai 2030 metri. Tale località sita tra le Province di Biella (comune di Cavaglià) e Vercelli (comuni di Alice Castello, Santhià e Tronzano), è conosciuta col nome "Valle Dora", e per il particolare pregio dei giacimenti di inerti è oggetto di un'intensa attività estrattiva, rappresentando un patrimonio di grande valore nell'economia delle Province di Biella, Vercelli e dell'intera Regione. Il Polo estrattivo di notevole interesse giacimentologico nel quale operano numerose e consistenti attività estrattive, le cui modalità di scavo si sviluppano prevalentemente sopra falda, presenta un buon livello sia qualitativo sia quantitativo di materiale (sabbia-ghiaiaciottoli) con capacità produttive elevate. L'area è inoltre individuata ai sensi dell'art. 37 del Piano Territoriale Regionale, quale zona di ricarica delle falde, per cui ai sensi del medesimo articolo, comma 4.1 la valutazione di impatto ambientale richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 dovrà anche verificare la compatibilità delle singole opere con i caratteri del regime delle acque sotterranee, mentre si esclude ai PRG comunali la possibilità di localizzare attività produttive incluse nell'"elenco delle industrie insalubri" di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie - Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

*«Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.*

*La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.*

Questo elenco, (contempla alla Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE del settore B) prodotti e materiale al punto 9) Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego) compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

(...) ».

Successivamente alla coltivazione in alcuni siti di cava si sono insediate nella zona di Valle Dora discariche controllate di tipo industriale e di rifiuti solidi urbani, che insistono sul territorio di entrambe le Province. Infine in questi ultimi anni si è in avviata la realizzazione del Polo Tecnologico per lo smaltimento degli RSU della Provincia di Biella. Sono infine presenti elementi di notevole valenza ambientale, tratti della rete ecologica, così come individuata sulla Tav. A di Piano, zona 1.b (cfr. Macchie e corridoi secondari a matrice mista), che occorre tutelare e valorizzare Il P.T.C.P, nell'ambito della redazione dei progetti e delle intese, sulla base di quanto sopra premesso, richiede il perseguimento dei seguenti obiettivi progettuali:

- promuovere studi specialistici e di settore, finalizzati alla caratterizzazione dettagliata di tutti gli aspetti e di tutte le criticità ambientali che caratterizzano l'area in oggetto;
- definire un'ipotesi di regolamentazione dell'attività estrattiva;
- promuovere e valutare, sulla base delle risultanze degli studi di cui sopra, ipotesi di recupero complessivo delle aree in oggetto, anche in raccordo con la Provincia di Biella

Nelle NTA, il Piano definisce **all'Art. 10 l'Ambito di valorizzazione dell'area giacimentologica di Valle Dora** (individuata ai sensi dell' art. 14.2.1 del Volume 3)

(Norme di utilizzo) del documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E.) relativo agli inerti di calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout venant per riempimenti e sottofondi, approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 27-1247 del 6.11.2000, quale polo estrattivo di notevole interesse giacimentologico, per l'elevata potenza dei depositi oltre 50 m e per la soggiacenza della falda generalmente superiore ai 20-30 metri. Tale località sita tra le Province di Biella (comune di Cavaglià) e Vercelli (comuni di Alice Castello, Santhià e Tronzano), è conosciuta col nome "Valle Dora", e per il particolare pregio dei giacimenti di inerti è oggetto di un'intensa attività estrattiva, rappresentando un patrimonio di grande valore nell'economia delle Province di Biella, Vercelli e dell'intera Regione. Il Polo estrattivo di notevole interesse giacimentologico nel quale operano numerose e consistenti attività estrattive, le cui modalità di scavo si sviluppano sia sopra sia sotto falda, presenta un buon livello sia qualitativo sia quantitativo di materiale (sabbia-ghiaia-ciottoli) con capacità produttive elevate.

#### 4.1.5 Conclusioni

Dall'esame dei principali strumenti cartografici di pianificazione territoriale risulta che l'area in oggetto non presenta controindicazioni di tipo escludente alla realizzazione dell'impianto proposto ed alla relativa variante urbanistica conseguente, anche perché l'opera è stata sviluppata non solo in coerenza con quanto richiesto dalla normativa di settore e nel rispetto

degli strumenti di pianificazione, ma anche applicando le tecnologie più all'avanguardia al fine della tutela del territorio circostante.

## 4.2 La normativa ambientale

### 4.2.1 Contesto nazionale

L'attività in oggetto deve essere autorizzata ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" ed è inoltre soggetta al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto attività cui si applica la normativa per la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC). L'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali (autorizzazione allo scarico, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., etc...).

La normativa di riferimento specifica per la costruzione e gestione di questo tipo di impianto è il D.Lgs. n. 36/03 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti*", come modificato dal D. Lgs. 121/2020, che va ad aggiornare anche i criteri per l'ammissibilità di rifiuti in discarica abrogando pertanto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 settembre 2010.

In quanti attività di smaltimento di rifiuti la normativa di riferimento è rappresentata sempre dal T.U.A. (Testo Unico Ambientale) il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. " Norme in materia ambientale", che all'articolo 182 definisce l'attività di smaltimento come la fase residuale della gestione dei rifiuti, che deve essere effettuata in condizioni di sicurezza e rimanda, per le discariche al D. Lgs. 36/2003.

Relativamente al tema dell'amianto la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") stabilisce che le Regioni adottino piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, i cui contenuti sono stabiliti dall'art. 10 della stessa legge.

### 4.2.2 Contesto regionale

La gestione dei rifiuti speciali è disciplinata in Piemonte dalla **Legge Regionale n. 24 del 24 ottobre 2002** "Norme per la gestione dei rifiuti".

La legge sottolinea l'importanza di individuare soluzioni organizzative ed impiantistiche in grado di garantire, ove i criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentano, un'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale, di prevedere la realizzazione di impianti polifunzionali nei quali sia possibile prevedere più modalità di trattamento, di ricorrere allo smaltimento in discarica solo come ultima fase della gestione.

La **Legge Regionale n. 30 del 14 ottobre 2008** "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" prevede la redazione su base quinquennale di un Piano che affronti le tematiche di natura ambientale e sanitaria

relative all'amianto e definisca azioni, strumenti e risorse per il conseguimento di determinati obiettivi.

Con specifico riferimento alla presente iniziativa che riguarda la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento amianto si applicano i seguenti:

- a) Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 1997 n. 436-11546. Modifiche ed adeguamento alla vigente normativa della Sezione II del Piano relativa ai rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 41-14475;
- b) Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano Regionale Amianto) per gli anni 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 124 - 7279 del 1 marzo 2016 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4693 del 20/02/2017 di attuazione del Piano Regionale Amianto;
- c) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS), la cui proposta di progetto è stata adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14.4555 in data 09/01/2017 ed infine approvata con DCR n. 253-2215 del 16/01/2018.

#### 4.2.3 Contesto provinciale

Il Piano Provinciale dei Rifiuti è stato adottato con DGP n. 1 del 13/1/1998, approvato con DCP n. 27 del 28/4/1998. Successivamente la Provincia, con DGP n. 427 del 14/10/2003 ha confermato ed integrato il Piano stesso.

#### 4.2.4 Coerenza complessiva del progetto

In materia di VIA e di AIA il progetto è stato sviluppato in un'ottica di minimizzazione dell'impatto complessivo per la cui analisi si rimanda alla documentazione progettuale agli atti. E' stato inoltre implementato non solo garantendo la conformità al D. Lgs. 36/2003 come modificato dal D. Lgs. 121/2020 (cfr. elaborato REL 26), ma anche prevedendo ulteriori presidi ambientali all'avanguardia, anche se non prescritti dalle normative applicabili.

Il progetto si configura inoltre quale attuazione degli obiettivi del Piano Amianto 2016-2020 della Regione Piemonte ed è pienamente in linea con gli indirizzi della pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali.

Rispetto al Piano Provinciale dei rifiuti della Provincia di Biella è stata effettuata con esito positivo la verifica di conformità.

## **5 RAPPORTO TRA I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG E QUELLI DEL PPR**

Il presente capitolo viene redatto ai sensi del R.R. n. 4/2019, mutuando contenuti già agli atti nell'elaborato AMB1, al quale si rimanda per ulteriori dettagli o necessità di approfondimento.

In tale capitolo, oltre all'analisi puntuale del PPR per il caso in esame al fine di valutare la compatibilità della variante proposta, si riporta, al fine di costruire un solido quadro conoscitivo



dell'area d'intervento, anche l'analisi dello stato attuale del paesaggio e dell'impatto paesaggistico dell'opera con la medesima metodologia impostata dal PPR ovvero con gli approfondimenti tematici organizzati sui seguenti principali assi:

- naturalistico-ambientale (fisico ed ecosistemico);
- storico-culturale
- morfologico-insediativo
- percettivo-identitario

### **5.1 Inquadramento della variante nell'ambito delle strategie del Piano Paesaggistico Regionale**

Il Piano paesaggistico regionale è stato approvato con recente deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte.

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è avvenuta congiuntamente al MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare di attuazione del Protocollo d'intesa dell'11 luglio 2008, e ha seguito un lungo iter, che ha visto la più ampia partecipazione dei soggetti interessati e un progressivo processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici e normativi del Piano, rivolto ad accogliere gli approfondimenti proposti e giungere a uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace.

La Regione intende dare espressione ai contenuti del Codice e della Convenzione Europea del Paesaggio, per la quale esso è un sistema che si articola in forme diverse, più o meno coerenti e pregevoli, sull'intero territorio regionale; esso è di tutti e di ciascuno, la sua protezione risponde a diritti diffusi che riguardano il quadro di vita di ogni popolazione e non può prescindere dai legami d'appartenenza e identificazione che con essa si stabiliscono.

Il Codice presenta al riguardo una doppia anima, quella che fa riferimento ai "beni paesaggistici" (art. 134), già tutelati per legge o individuati dal Piano, e quella che fa riferimento agli "ambiti di paesaggio" (art. 135) in cui si ripartisce il territorio regionale in base alle caratteristiche naturali e storiche e a cui sono attribuiti specifici obiettivi di qualità paesaggistica.

Da ciò il Ppr riconosce i Beni paesaggistici (identificati ai sensi del D.Lgs 42/2004). Inoltre per aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, economiche e sociali del territorio (anche quello non vincolato), il Ppr articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in "Ambiti di Paesaggio" distintamente riconosciuti e scomposti nel territorio regionale in ulteriori "Unità di Paesaggio".

In coerenza con la concezione integrata e multidimensionale sancita dalla CEP, il Ppr si fonda su una pluralità di contributi d'indagine e di valutazione. Particolare rilevanza è stata attribuita in questo contesto agli aspetti:

- naturalistico-ambientali (fisici ed ecosistemici);
- storico-culturali;
- percettivo-identitari;
- morfologico-insediativi.

L'interpretazione del territorio costruita su tali aspetti ha prodotto le componenti paesaggistiche finalizzate ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale, declinata in un'analisi articolata nelle quattro componenti e meglio sintetizzate in maniera unitaria nella Tavola P4.

Da ciò la funzione propriamente regolativa del Piano si esprime nell'apparato normativo, articolato in tre direttrici principali, che discendono dal sistema complessivo delle strategie e degli obiettivi:

- a) la disciplina per beni e componenti;
- b) la disciplina per ambiti di paesaggio;
- c) la disciplina per le reti.

Le prime due rispecchiano le due "anime" principali del Codice: quella che ruota attorno al concetto di "bene paesaggistico" che sviluppa e precisa la protezione ad essi attribuita nelle forme tradizionali di tutela e quella che ruota attorno al concetto di "ambito di paesaggio". La terza direttrice integra le precedenti, prendendo spunto dalla constatazione della crescente rilevanza delle reti nella tematica paesaggistica contemporanea.

#### 5.1.1 La disciplina dei Beni e componenti paesaggistiche

Per ciascuno dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del D.Lgs 42/2004 oltre che per gli immobili ed aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136), individuati con decreti del Ministero o con atti regionali segnalati nella Tav. P2 e diversamente identificati nella sintesi di cui alla Tav. P4, le norme contengono per ciascuna componente:

- A. la definizione, i criteri identificativi e i riscontri sulle Tavole di Piano (morfologie insediative);
- B. gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
- C. le previsioni, in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni.

##### 5.1.1.1 *Sull'Area oggetto di intervento*

All'interno dell'area interessata dall'impianto non sussistono beni paesaggistici previsti dalla normativa D.Lgs. 42/2004 art. 142 e 136; l'area oggetto di intervento costeggia ma non interseca:

- la fascia dei 150 m dal corso del torrente Sisiolo (comma "c" - art. 142)
- le aree di bosco (comma "g" - art. 142).
- La "presunta" fascia di 300 dalle aree umide a ovest della SP322, che secondo l'art. 15 - c.2 del PPR sarebbe riconducibile a laghi art. 142 c. 1 punto b. Detto

riconoscimento avviene a titolo precauzionale, e non costituisce quiescenza alla presunta applicabilità del vincolo ai suddetti bacini.

Il Ppr nella ricognizione delle Componenti Paesaggistiche (tav. P4) evidenzia l'area in oggetto come "Area Rurale di Pianura" a cui si applica la norma di cui all'art. 40 delle NTA; tale classificazione è riconducibile ad un'attenta analisi dello sviluppo insediativo del territorio regionale, fornendo un ulteriore modello di indagine, il Ppr ha individuato, sulla base di una lettura completa dei suoi caratteri strutturali e dei fattori che ne hanno differenziato gli usi e i percorsi evolutivi, diverse tipologie di aree insediative, morfologicamente differenziate in morfologico insediative (A); esse sono riconoscibili come parti omogenee di territorio, per conformazione (trama edificata e viaria), caratteri, fattori, usi del suolo, densità dei tessuti edificati e maglia del tessuto agrario, con riferimento alle differenti epoche storiche e ai fenomeni di trasformazione che ne hanno condizionato gli sviluppi. L'individuazione delle diverse morfologie insediative si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato dalle foto aeree e da cartografie, aggiornate al 2005-2009, integrato con l'inserimento di alcuni interventi d'interesse regionale, previsti dagli strumenti urbanistici approvati e in fase di attuazione o dalla programmazione regionale.

Tale analisi, a sua volta, ha confermato il processo di frammentazione che lo sviluppo urbanistico ha assunto negli ultimi decenni.

#### Morfologia Insediativa: m.i. 14 - Aree rurali di pianura

*Aree coltivate caratterizzate da:*

- a) sistemi di grandi cascine, isolate o in piccole aggregazioni, immersi in un contesto coltivato prevalentemente a latifondo monofunzionale, con lottizzazioni e strutturazioni infrastrutturali storiche a grandi maglie, tipologia edilizia a grandi corti caratterizzate a seconda delle zone geografiche ma comunque adatte ad ospitare gruppi numerosi, grandi attrezzature per l'allevamento e il deposito, oggi per lo più in abbandono o comunque in grave sottoutilizzo o riuso;*
- b) modesta presenza di fattori strutturanti (percorsi, canali), e frequente ristrutturazione recente dell'impianto lottizzativo storico, con perdita dei segni di margine (siepi, filari, residui non coltivati);*
- c) incorporazione degli spazi pubblici entro l'impianto a corte, con presenza di edifici nobiliari, chiese, e luoghi di raduno; separati dalla viabilità territoriale di attraversamento, alla quale sono invece legati gli insediamenti recenti, non agricoli, in qualche caso invece determinanti per la viabilità locale (strade storiche minori che attraversano o circondano grandi cascine) e i sistemi di canalizzazioni;*
- d) separatezza rispetto all'intorno coltivato, poco comunicante salvo le canalizzazioni e strade poderali, strade con filari per gli accessi, separatezza rispetto alle costruzioni recenti, per lo più situate fuori dalle aree pertinenti delle corti di impianto anche dove sono tuttora parte della stessa azienda;*
- e) rilevanza paesistica alta, soprattutto nei casi di integrità dell'intorno (pianura irrigua con filari, risaia);*
- f) tra i fattori di criticità intrinseci: la soluzione di continuità tipologica e la differente dimensione dei nuovi insediamenti residenziali o produttivi (sia per l'agricoltura che per l'artigianato), il riuso per parti con l'introduzione di recinzioni nelle corti interne, nuove infrastrutture con gravi effetti di frammentazione nel contesto coltivato e l'abbandono del costruito con tipologie tradizionali e dei contestuali segni del paesaggio agrario (filari, viali di ingresso, canalizzazioni).*






Figura 27 - Tav. P4.7 Componenti paesaggistiche

All'art.40 delle NTA, il Ppr persegue i seguenti obiettivi (B):

- VI. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
- VII. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività (quest'ultime non presenti sull'area in esame, sono normate anche in altri articoli).
- VIII. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso (non riguardante area impianto)
- IX. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
- X. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

Nello specifico per la m.i. 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:

- II. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici.

Con riferimento alla questione n. 3 della richiesta di integrazioni della Provincia di Biella del 15/06/2018 l'art. 40 delle NTA del PPR, al comma 3, richiama l'art. 20 e 32, ma l'individuazione di dettaglio in merito all'applicabilità di tali articoli ad aree specifiche compete alla tavola P.4.7 in cui vengono esplicitate le "aree di elevato interesse agronomico" di cui all'art. 20 e le "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" di cui all'art. 32.

Sull'area in esame nessuna delle due accezioni sopra riportate trova riscontro nella tav. P.4.7 delle "Componenti Paesaggistiche", come evidente dalla figura 24, nella quale compare solo la campitura ascrivibile alla m.i. 14 di cui sopra, tavola che invece con minuzia segnala areali

di pregio agronomico in ambiti dove nella fattispecie è garantita l'irrigazione (margini dell'Elvo e superfici a sud dei canali adacquatori).

Da ciò è possibile asserire che la particolare attenzione dedicata alle aree di pregio per il contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura non può essere esattamente livellata-equiparata ad aree che non presentano, secondo le classificazioni del PPR, caratteristiche di siffatto pregio.

Il Comune di Salussola inoltre è tra quelli inseriti nel Disciplinare D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Il riconoscimento, a cui va attribuita l'importanza di una specificità e tipicità, non implica che ogni area del territorio comunale si presti a garantire la capacità produttiva in grado di rendere sostenibile la coltivazione risicola specializzata, soprattutto se a certe aree mancano i fattori di produzione, anche accessori, necessari. A tal proposito si rimanda all'approfondimento del Prof. Adani (elaborato REL 18).

L'analisi agronomica di cui sopra conferma quindi la classificazione (assenza di interesse agronomico - art. 20 e pregio paesaggistico - art. 32) riportata nella TAV. P.4.7.

Entro le aree di cui al presente art. 40, il Ppr demanda alla pianificazione settoriale (lettere b., e.), alla pianificazione territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e alla pianificazione locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) le seguenti direttive (C) ed eventuale emanazione di normative atte a:

- a.** disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b.** collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c.** contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
- d.** disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e.** disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f.** definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
- g.** consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida;
- h.** consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Con riferimento alle richieste di chiarimento in merito a tale previsione del PPR, riportate nel verbale di riunione congiunta dell'11/07/2017 dell'Organo tecnico preposto alla valutazione del progetto, si precisa che il PPR demanda alla normativa subordinata la valutazione e l'eventuale recepimento delle direttive sopra indicate pertanto è il legislatore provinciale e comunale che, valutate le suddette direttive, eventualmente appone vincoli e prescrizioni cogenti se ritenuto opportuno. Nel caso in esame la pianificazione comunale e provinciale non ha apposto vincoli in tal senso sulle aree di cui trattasi.

#### 5.1.1.2 Esternamente all'Area oggetto di intervento

Il presente capitolo intende anche segnalare a titolo conoscitivo ulteriori elementi, esterni all'area oggetto dell'intervento, che strutturano il paesaggio (beni e componenti), in quanto c'è la consapevolezza che il paesaggio intesse relazioni di rete tra le aree eterogenee attigue, e con esse e per esse è importante mantenere un approccio di salvaguardia dell'equilibrio o addirittura per valorizzarne le loro peculiarità paesaggistiche.




Figura 28 - Tav.P.2.3 – Beni Paesaggistici

A nord dell'area dell'impianto corre in direzione da nord-ovest verso sud-est il **rio Sisiolo**, segnalato dalle Tav 2 e 4 del Ppr; la fascia di tutela prevista dal D.Lgs. dall'art. 142 comma c) di larghezza m. 150 ricomprende gran parte dell'area interessata dagli interventi de La Manzola Srl per i quali è stata rilasciata idonea autorizzazione. La porzione di forma triangolare, esterna ai 150 m è invece ricompresa nella fascia "allargata". Per tali fasce di tutela il Ppr definisce gli indirizzi:

Per le fasce interne (fascia dei 150 m dal Sisiolo)



- I. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- II. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;

#### Per la Fascia "allargata" (fascia del Torrente Elvo)

- I. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
- II. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Sempre a Nord dell'Impianto proposto, ossia lungo i margini del torrente Sisiolo, e lungo la scarpata morfologica che corre in parallelo a Torrente Elvo sono presenti **frange boscate** segnalate dal Ppr come territori coperti da foreste e da boschi, normati dall'art. 16 delle NTA in quanto tutelati dall'art. 142 del comma g) del D.Lgs. 42/2004.

Tra gli indirizzi si segnalano ai fini connettivi i seguenti:

- accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da (...) dissesto idrogeologico;
- valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione;
- conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
- incentivare la gestione attiva delle superfici forestali, favorendo, nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate, le iniziative di mantenimento delle zone a prateria e a prato-pascolo e delle colture agricole ambientalmente compatibili, o l'insediamento di specie autoctone;
- migliorare le funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche delle formazioni ripariali, in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica

A ovest in corrispondenza della vasta zona collinare di origine morenica si individua "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" - Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (art. 32); gli indirizzi prevedono che i piani settoriali disciplinino le aree ivi identificate per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica (...).

A circa 900 m a nord-ovest dell'impianto, esiste un'area tutelata come **sito archeologico** (art.23), situata a lato della SP. 322, attualmente coperta da bosco; i resti archeologici sono segnalati dal PPR (catalogo dei Beni Paesaggistici parte seconda). L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di conservata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004. Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell'area in quanto "(...) sono venuti alla luce resti di una necropoli appartenente al periodo compreso fra il V e il VII sec. d. C. (...)".




Figura 29 - Catalogo dei Beni Paesaggistici – parte seconda

Infine, la Tav. 4 segnala nei dintorni altre componenti paesaggistiche per le quali auspica la riqualificazione e la valorizzazione, di seguito indicate:

Componenti di natura Storico-Culturale:

- Rete ferroviaria storica (art. 22) (ferrovia e stazione del Brianco)
- Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27) (La vecchia fornace del Brianco).

Componenti di natura Morfologico-insediativa:

- Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5 (sito produttivo al Brianco)
- Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7 (insediamento zootecnico sparso a lato della SP. 322)

## 5.1.2 La disciplina per ambiti di paesaggio

### 5.1.2.1 *Fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il territorio*

Il Ppr fornisce il quadro conoscitivo e interpretativo dei fattori che, in ragione della loro rilevanza nei processi trasformativi, della loro stabilità, lunga durata e riconoscibilità, connotano il paesaggio regionale e ne condizionano la trasformabilità.

Il Ppr individua nella **Tavola P1** il **quadro strutturale**, dove sono riconosciuti i fattori costitutivi della "struttura" paesaggistica articolati in relazione agli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali e percettivo-identitari.




Figura 30 - TavP1 – Quadro strutturale

Il Ppr articola nelle **schede degli ambiti di paesaggio** i fattori in funzione della rappresentatività che assumono alla scala di ambito di paesaggio, distinguendoli in:

- fattori strutturanti: componenti o relazioni che "strutturano" il paesaggio nel suo insieme e nei singoli ambiti e unità di paesaggio;
- fattori caratterizzanti: componenti o relazioni che "caratterizzano" ogni ambito o unità di paesaggio, rendendolo identificabile e riconoscibile a livello locale;
- fattori qualificanti: componenti o relazioni che conferiscono a un sistema locale o a un paesaggio una particolare qualità, sotto un determinato profilo (ad es. morfologico o ecologico) o sotto diversi profili, pur senza variarne la struttura e i caratteri di fondo rispetto ad altri simili.

### 5.1.2.2 Gli Ambiti di Paesaggio

Le elaborazioni per l'inquadramento strutturale alla scala regionale evidenziano la pluralità e la multiformità di assetti ambientali e paesaggistici specifici e, conseguentemente, la complessità e la ricchezza delle loro integrazioni nella dimensione complessiva. Ne risultano ambiti di paesaggio, la cui delimitazione si basa:

- sulla evidenza degli aspetti geomorfologici;
- sulla presenza di ecosistemi naturali;
- sulla presenza di sistemi insediativi storici coerenti;
- sulla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali.

Nell'Allegato B delle NTA si definiscono per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi specifici (riconducibili a strategie generali) di qualità paesaggistica, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco; le previsioni di cui all'Allegato B del Ppr sono da intendersi quali indirizzi, per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.




Figura 31 - Tav P.3 – Ambiti e Unità di Paesaggio

In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B del Ppr, per ogni ambito si individuano azioni finalizzate:

- alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
- al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
- alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
- alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.



Al paragrafo successivo relativo alle Strategie di piano, si rimanda l'illustrazione degli Obiettivi di Piano specifici previsti per ogni Ambito di Paesaggio.

### 5.1.2.3 Le Unità di Paesaggio

Le Up, sulla base di valutazioni relative alla rilevanza, all'integrità e alle dinamiche trasformative degli aspetti paesaggistici prevalenti, di cui agli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, articolo 4, comma 1, lettera e., sono suddivise in tipologie normative.

L'area d'impianto ricade sul limite nord dell'UP 2405 Grange Agatine (Tipo IV), a ridosso dell'altra UP 2409 Bordi est della Serra (Tipo VII).

Le UP elencate sono distinte per tipo normativo, corrispondenti ad una sintesi delle valutazioni di rilevanza, integrità e trasformazione dei fattori di valore paesaggistico, dettagliate secondo le seguenti matrici:

	Integrità		
	alta	media	bassa
alta rilevanza	1	3	3
media rilevanza	2	5	5
bassa rilevanza	4	6	6

	Trasformazione		
	bassa	media	alta
1 alta integrità e rilevanza	A	A	B
2 alta integrità media rilevanza	A	C	B
3 alta rilevanza non integro	C	C	B
4 alta integrità non rilevante	C	D	D
5 media integrità e rilevanza	D	D	D
6 non integro e non rilevante	D	E	E

Unità INTEGRITA' RILEVANZA INC. TRASFORMAZIONE










## 24 Pianura vercellese

2401	bassa	media	media
2402	bassa	alta	alta
2403	media	media	media
2404	media	media	media
2405	media	bassa	media
2406	media	media	media
2407	media	media	media
2408	media	media	media
2409	media	media	media

Tabella 5 Integrità, rilevanza e trasformazione delle unità di paesaggio

Da questa valutazione si arriva alla definizione di Tipologie Normative da cui discendono poi gli Indirizzi e le Direttive di cui all'art. 11 delle NTA.

**Tipologie normative delle Unità di paesaggio (art. 11 NdA)**

- |                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 1. Naturale integro e rilevante                                 |
|  | 2. Naturale/rurale integro                                      |
|  | 3. Rurale integro e rilevante                                   |
|  | 4. Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti      |
|  | 5. Urbano rilevante alterato                                    |
|  | 6. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità |
|  | 7. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità       |
|  | 8. Rurale/insediato non rilevante                               |
|  | 9. Rurale/insediato non rilevante alterato                      |

**Figura 32 - Legenda della Tav P3 – Ambiti e Unità di Paesaggio**

Tipo IV - Naturale/rurale o rurale rilevante alterato puntualmente da sviluppi insediativi o attrezzature

UP prevalentemente montane e collinari, caratterizzate da una consolidata e riconosciuta relazione tra sistemi insediati rurali tradizionali e loro contesti anche con aspetti naturali, in cui tuttavia sono presenti modificazioni puntuali ma significative, indotte da nuove infrastrutture, dispersione insediativa o attrezzature per attività produttive o turistiche, in molti casi accompagnate da diffusi processi di abbandono con notevoli incrementi delle aree boscate. Data la rilevanza dei siti e dei panorami, il senso di perdita di risorse paesistiche risulta talora più intensa della effettiva incidenza delle trasformazioni, per lo più concentrate lungo assi o in siti definiti ma ad alto impatto visivo.

*Carattere tipizzante:* Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo.

Tipo VII - Naturale/rurale e rurale insediato a media rilevanza e media o bassa integrità

UP prevalentemente montane o collinari, non particolarmente caratterizzate ma comunque sede di una consolidata relazione tra sistemi naturali e sistemi insediati rurali tradizionali, in cui tuttavia sono presenti modificazioni diffuse indotte da nuove infrastrutture, residenze disperse e/o attrezzature per attività produttive, in alcuni casi accompagnate da diffusi processi di abbandono soprattutto, ma non solo, e attività rurali. L'identità dei luoghi non assume una rilevanza sovralocale, salvo elementi rappresentativi puntuali con ridotti effetti sull'assetto complessivo dell'UP.

*Carattere tipizzante:* Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

Indirizzi: Fermo restando quanto previsto dall'art.40 (già illustrato nei capitoli precedenti), gli indirizzi da seguire in ogni Up per gli interventi e le forme di gestione sono orientati a rafforzare:

- a. la coesione: interventi e forme di gestione devono tendere a potenziare la coesione e la connettività interna della Up, sia in termini di funzionalità ecosistemica che di unitarietà, leggibilità e riconoscibilità dell'immagine complessiva, particolarmente nelle Up caratterizzate da consolidati sistemi di relazioni tra componenti diversificate, naturali o culturali;
- b. l'identità: interventi e forme di gestione devono tendere a rafforzare i caratteri identitari dell'Up, particolarmente quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in termini di diversità biologica e paesaggistica;
- c. la qualità: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla mitigazione dei fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente la Up o che ostacolano l'attuazione dei suddetti criteri di coesione e di identità o il perseguimento degli obiettivi di qualità associati all'ambito di paesaggio interessato.

#### 5.1.2.4 Le reti di Connessione Paesaggistica

Il Ppr, all'art. 42 delle NTA, promuove la formazione della Rete di connessione paesaggistica (Rete), anche mediante l'attuazione dei progetti strategici; la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva.

Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito elencati: la zona in cui ricade l'area oggetto dell'impianto viene identificata tra le Aree di riqualificazione ambientale comprensive dei contesti di pianura (urbanizzati e spazi aperti) e nello specifico come "Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa".



Figura 33 - Tav. P5 – Reti di connessione paesaggistica

Tra gli indirizzi le NTA indicano che le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad esempio siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica.

Il Ppr demanda a piani locali e settoriali le Direttive specifiche all'approfondimento e alla attuazione di dettaglio; la Rete costituisce riferimento per le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.

### 5.1.3 Coerenza con le strategie di Piano

La tavola P6 del PPR, relativa alle strategie ed alle politiche da attuarsi per il paesaggio, ascrive l'area d'impianto al macroambito del Paesaggio della Pianura risicola, per il quale individua come applicabile la strategia 1 (Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio), obiettivo 1.1 (Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio) e le pertinenti azioni indicate nell'art. 10 delle NTA.




Figura 34 - Tav. P6 – Strategie e politiche per il Paesaggio

#### Direttive (art. 10)

Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti e integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni:

- a. i piani territoriali provinciali definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B, criteri di valenza sovracomunale per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;



b. i piani e i regolamenti locali precisano, per l'attività urbanistica ed edilizia, i criteri normativi di cui alla lettera a., specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.

Per quanto attiene all'area oggetto dell'impianto con riferimento a tutti gli obiettivi specifici (e relative azioni) riportati nell'Allegato B delle NTA per l'Ambito 24, si riporta di seguito lo schema comparativo completo.

NTA Art. 10 – Allegato B		
OBIETTIVO	AZIONE	VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
1.2.1. Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Formazione di nuovi boschi in aree a bassa capacità d'uso e di protezione della falda.	L'impianto non interferisce con le aree indicate, inoltre le attività di piantumazione di specie autoctone previste favoriscono la colonizzazione da parte delle specie autoctone.
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.	Le caratteristiche progettuali comprensive delle opere di mitigazione e compensazione previste consentono l'implementazione dell'obiettivo. Le essenze arboree ed arbustive di nuovo impianto saranno autoctone, come specificato nel Piano di ripristino..
1.3.2. Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale.	Promozione di azioni di recupero urbano dei centri minori e dei valori architettonici e materici degli insediamenti e delle costruzioni isolate.	Non applicabile
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Recupero del ruolo del sistema delle pievi, del patrimonio monumentale ecclesiastico e del sistema dei castelli e dei borghi diffusi sul territorio.	Non applicabile
1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Promozione di interventi di riqualificazione edilizia nell'area suburbana di Vercelli.	Non applicabile
1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento degli sviluppi arteriali tra Santhià e Cavaglià, tra Alice Castello e Borgo d'Ale, e a nord-ovest di Crescentino.	Non applicabile

<p>1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano.</p>	<p>Miglioramento degli aspetti naturalistici nell'area periurbana di Vercelli, in particolare lungo il Sesia, e realizzazione di un sistema di greenbelt per ridurre l'impatto ambientale delle aree a risaia.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p>	<p>Salvaguardia del sistema agricolo tradizionale con particolare attenzione alla rete di irrigazione.</p>	<p>Obiettivo non inficiato dalla variante. Le opere di compensazione e mitigazione previste consentono all'opera di non inficiare l'obiettivo. Azione non mirata</p>
<p>1.6.2. Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesistico o produttivo.</p>	<p>Contenimento dei nuovi insediamenti non indirizzati alla valorizzazione dei sistemi rurali storici della piana risicola.</p>	<p>Obiettivo parzialmente perseguito (anche se non interno ad area di pregio paesistico); la mitigazione è garantita grazie alle opere forestali ed alle caratteristiche progettuali. Azione non mirata</p>
<p>1.7.1. Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale. 1.7.2. Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione.</p>	<p>Ampliamento della zona di protezione delle fasce fluviali anche con strategie coordinate ("contratti di fiume") e manutenzione della vegetazione riparia per la sicurezza idraulica e la funzionalità dei canali.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.</p>	<p>Ridisegno dei bordi dei sistemi insediati; mantenimento degli intervalli tra i nuclei e valorizzazione degli effetti di porta (in particolare per la rete di centri intorno a Trino e a Santhià).</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>1.8.4. Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.</p>	<p>Valorizzazione della rete viaria storica locale, con particolare attenzione alle strade alzaie e di servizio alla rete irrigua.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee. 2.6.1. Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.</p>	<p>Riduzione degli impatti ambientali connessi alla risicoltura (inquinamento di falda e impoverimento delle terre); mantenimento, in zone fluviali, di popolamenti forestali giovani per il rallentamento dei flussi d'acqua.</p>	<p>Obiettivi non contraddetti, non ci sono effetti sull'equilibrio idraulico e idrogeologico né sull'equilibrio idraulico e idrogeologico. La rinaturalizzazione e forestazione contribuisce alla stabilizzazione dell'equilibrio. Azione raggiunta: gestione delle acque finalizzata al mantenimento e lento deflusso delle acque meteoriche</p>
<p>2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).</p>	<p>Prevenzione dell'ulteriore diffusione di specie esotiche.</p>	<p>Obiettivo raggiunto: l'ampia riforestazione potenzia il patrimonio e la protezione degli habitat. Azione raggiunta: Miglioramento forestale e piantagione di specie autoctone contengono la diffusione di essenze esotiche</p>

<p>3.2.1. Integrazione paesistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).</p>	<p>Contenimento degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi e logistici (Santhià, Borgo Vercelli, Livorno, Bianzè, Vercelli).</p>	<p>Obiettivo raggiunto: L'impianto è integrato grazie alle opere di mitigazione previste al contorno Azione raggiunta: Le opere di mitigazione limitano l'impatto prodotto sul contesto paesaggistico</p>
<p>4.2.1. Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano l'immagine del Piemonte. .</p>	<p>Valorizzazione della produzione risicola con marchio DOP e sfruttamento energetico degli scarti della produzione</p>	<p>Le caratteristiche progettuali comprensive delle opere di mitigazione e compensazione previste, tra cui lo stanziamento di fondi dedicati alla valorizzazione dei prodotti locali, consentono l'implementazione dell'obiettivo e dell'azione relativa.</p>

Con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 40 di seguito si riporta schema comparativo. Per quello relativo alle direttive di cui all'art. medesimo si rimanda al par. 5.2.3

OBIETTIVI	VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
<b>NTA - art. 40 Componenti paesaggistiche</b>	
<p>a) Ob. I - sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;</p>	<p>Obiettivo non perseguito, ma non contraddetto: nelle opere di mitigazione sono previste ampie aree di rinaturalizzazione e loro valorizzazione Le misure compensative prevedono iniziative per la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo ai prodotti tipici, e delle specificità del territorio</p>
<p>Ob. II - contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura</p>	<p>Obiettivo non perseguito anche se non prettamente equiparabile a un insediamento produttivo</p>
<p>Ob. III - salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso</p>	<p>(L'impianto non ricade su suolo agricolo ad alta capacità d'uso)</p>
<p>Ob. IV - potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;</p>	<p>Obiettivo non perseguito, ma non inficiato. L'impianto non è equiparabile a un insediamento produttivo, ma di pubblica utilità, ma non compromette i temi dell'obiettivo grazie alle caratteristiche progettuali ed alle opere di mitigazione e compensazione previste.</p>
<p>Ob. V - sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;</p>	<p>Pur non essendo in aree protette né in corridoi ecologici le opere di mitigazione rappresentano la corretta unione tra aspetti produttivi e gestione naturalistica, per un inserimento ottimale dell'opera nel contesto territoriale circostante</p>
<p>b) Nello specifico per la m.i. 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa: Ob. I - (m.i.14) sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici</p>	<p>In convenzione con l'azienda agricola La Manzola srl è prevista l'implementazione di una rinaturalizzazione e un percorso pedonale di possibile fruizione pubblica</p>

## 5.2 Modalità di attuazione della normativa per beni e componenti

Sulla base di quanto illustrato al paragrafo precedente, ovvero sulla disamina di quanto previsto dal PPR per l'area in esame, si riporta di seguito la valutazione dell'impatto dell'opera e la conclusione finale sulla compatibilità della variante urbanistica ad essa conseguente col PPR stesso.

### 5.2.1 Stato attuale della componente paesaggio

#### 5.2.1.1 *Caratteri strutturali del paesaggio*

L'area geografica in cui si inserisce l'intervento è connotata da un'eterogeneità di paesaggi in quanto si colloca in una zona di transizione e commistione delle Unità di Paesaggio, dove di conseguenza non domina una connotazione univoca dei caratteri paesaggistici.

La geologia, la geomorfologia unitamente all'idrografia hanno determinato nel tempo e determinano ancora oggi gli effetti sulle vocazioni e reali utilizzi dei suoli.

#### La collina morenica

La Serra è la collina morenica più grande d'Europa, da tanti definita una delle zone paesaggistiche più interessanti dell'area alpina. Si è formata a partire da 500.000 anni fa durante le ultime tre glaciazioni dell'era quaternaria. Corrisponde alla morena laterale sinistra del ghiacciaio Balteo che dalla Valle d'Aosta



giungeva fino al Po. Ha una forma rettilinea la cui sommità è lunga e molto regolare. Larga da 1.500 a 6.000 metri, lunga oltre 25 km. fiancheggiata da dorsali minori che si snodano da ovest a est dominando la pianura Vercellese, Canavesana, Biellese; si estende da Crocéserra a Salussola (Monte). L'altitudine massima è di 620 mt. a Sala Biellese. Nella prima glaciazione, occupava sulla destra della Dora anche Salussola e Cavaglia, estendendosi fino al Navilotto, e poggiati direttamente sul diluvium

della Bessa e della Baraggia del Brianco. La seconda glaciazione fu la più potente e diede i fitti cordoni dell'alta Serra, a valli asciutte, scavate dalle correnti di fondita delle lingue glaciali fra morena e morena e a depositi torbosi con bacino d'acqua intermittenti (Lago di Pré, Lago Lisello), mentre la bassa Serra, che comprende i territori Salussola, Dorzano, Cavaglia è



ricoperta di vigneti. Si formarono in questo periodo, insieme agli altri del Canavese, il Lago di Viverone e quello di Bertignano.

### Morfologia

La zona collinare di Salussola comprende il capoluogo, il borgo di Prelle e la frazione di San Secondo, ed ha una estensione pari a poco meno di 1/4 di quella dell'intero Comune. E' prevalentemente ricoperta di boschi, di prati e terreni incolti, ma è anche coltivata la *vite*, il *mais*, la *patata*, etc. Moltissimi sono i cascinali dismessi e riadattati a signorili dimore, appollaiati sulle sommità dei colli. Essa è limitata a nord est dal torrente Elvo fino al capoluogo, mentre è la ferrovia Biella - Santhià che la limita a sud ovest. A sud e a ovest sono i confini comunali che ne segnano l'estensione. Nella zona collinare si trova naturalmente il punto più alto del Comune con 445 metri sul livello del mare, mentre l'altitudine media supera quasi sempre i 300 metri. Le strade che attraversano la collina sono le odierne via San Secondo, via Bergana, via Marconi, via Capoluogo, via Zimone e altre strade minori. Nella zona collinare non ci sono colture intensive, i poderi sono stati semi abbandonati, là dove una volta prosperava la bonarda e l'erba luce, oggi c'è l'abbandono e in alcuni casi il bosco si è riappropriato dei terreni.

I boschi sono per lo più cedui, pur non mancando del tutto le piante d'alto fusto, sono costituiti da castagni, da roveri, da acacie e carpini. Coprono prevalentemente i versanti del nord e dell'ovest dei pendii collinari, una piccola zona verso il Brianco e le rive dell'Elvo.



Figura 35 - Elaborazione DTM su base CTR – Altimetrie da Q.200 m a Q.300 m s.l.m.

## Idrografia

L'idrografia del territorio Comunale di Salussola è segnata dal torrente Elvo, che lo attraversa per un tratto di circa 6,5 chilometri. Esso ha un corso di circa 53 chilometri, e nasce dalle pendici sud del Monte Mars, per confluire nel torrente Cervo presso Collobiano (Vc). L'Elvo è un corso d'acqua a carattere esclusivamente torrentizio, esso ha grandi piene primaverili ed autunnali e magre invernali ed estive. Alcuni rii solcano il territorio, ma servono più che altro da raccoglitori durante le piogge autunnali ed primaverili, così il rio Biecchia, il rio San Pietro o Bacialero, il riale Cantono e il **rio Sisiolo**, che raccolgono le acque sorgive e piovane della collina.



**Figura 36 - Piano tutela delle acque (Tav. 6 Pressioni e prelievi ad uso irriguo)**

Dalla roggia della Madama, alla confluenza con il rio Montrucco, dal troppo pieno e dalle altre acque di superficie nasce il Rio Garonna, che lambendo l'abitato de la Bastia e di Arro, va a sfociare nel Navilotto di San Damiano. Un altro corso d'acqua che attraversa il territorio a sud-est è il Navilotto di San Damiano, scaricatore derivato dal Canale della Mandria, e solo in parte dall'Elvo che attraversa.

La pianura di Arro è segnata in parte anche dal rio Odda, dalla roggia della Madonna, dalla roggia il Fontanone e dalla roggia della Marchesa.

Merito di cenno storico ha la roggia Molinara, che nascendo in territorio di Cerrione e alimentata in parte dall'Elvo e dalle sorgive del Rifreddo, attraversava il borgo Piano di Salussola, ricevendo da destra il rio Biecchia e rio San Pietro; in passato alimentava ben quattro mulini.

Dopo l'alluvione del 1968, alcune frane e il cambiamento orografico dell'Elvo hanno occluso la parte a monte pur mantenendo la parte che ancora oggi attraversa Salussola Piano.

A Sud della frazione Brianco scorre il tratto terminale del Naviletto della Mandria che restituisce le acque al fiume Elvo in corrispondenza della chiusa da cui deriva il Navilotto di San Damiano; il Naviletto della Mandria (di gestione del Consorzio Ovest Sesia) è l'irrigatore posto più a nord rispetto al territorio pianeggiante a ovest del fiume Elvo.

La trama dei canali irrigui, che caratterizza indubbiamente il paesaggio della Baraggia, risulta assente sugli appezzamenti a nord degli insediamenti del Brianco. Alcuni appezzamenti a ovest della strada provinciale o a est della ferrovia sono adacquati da altre riserve idriche (bacino della ex-cava di argilla) o attraverso sistemi di pompaggio; mentre quelli oggetto d'intervento risultano completamente privi di irrigazione. I coltivi asciutti, bonificati intorno agli anni 60, sono fortemente penalizzati tanto che gli appezzamenti in oggetto sono incolti da circa 10 anni.



Figura 37 - Rete irrigua del Consorzio Ovest Sesia


#### 5.2.1.2 *Emergenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-architettoniche*

Dai caratteri strutturali descritti in precedenza si determina un mosaico di specificità che caratterizzano l'ambiente naturale e hanno condizionato i fattori insediativi e antropici dei luoghi.

#### La Baraggia e il suo Consorzio di Bonifica

Il nome "Baraggia" di origine incerta, forse celtica, sta ad indicare un terreno dove non possono crescere che rovi, vegetazione da sottobosco ricca di spine, erica, brugo e querce.





La vegetazione tipica dell'ambiente baraggivo è costituita quindi da praterie e brughiere a prevalenza di alte erbe (le molinie), di brugo, nonché, più sporadicamente, di felce aquilina. Dominano il tutto imponenti alberi di alto fusto più o meno isolati: querce nelle baragge Biellesi e Vercellesi; talora carpino bianco nei settori maggiormente boscati di fondovalle; oppure betulle nelle baragge Novaresi. Le Baragge nascono in ere geologiche a causa dell'azione di erosione e smantellamento, operata dai torrenti, su antiche pianure.

Rendere coltivabile e fertile questa tipologia di terreno ha richiesto un lungo percorso non ancora completamente portato a termine.

Con la costituzione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, nato nel 1950, si è dato avvio ad uno sforzo imponente che ha portato a colmare le profonde lacune del territorio, grazie alla realizzazione della viabilità minore, degli elettrodotti, degli spianamenti dei terreni, degli acquedotti, delle infrastrutture irrigue, valorizzando sia i terreni già coltivati della parte centro orientale del comprensorio, sia quelli di nuova irrigazione. Grazie all'azione del Consorzio la Baraggia ha superato la povertà originaria, uscendo dall'isolamento e dal fango; si crearono quindi quei presupposti per consentire la meccanizzazione nel lavoro della terra. Oggi il volto della "Baraggia" è radicalmente cambiato e la diversità la si può cogliere in tutte le zone arricchite dal patrimonio di infrastrutture pubbliche e private e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. La bonifica come opera attraverso la quale si rende atta allo sviluppo socioeconomico una terra che non lo sia e la storia della Baraggia stessa ci possono dare un'idea del percorso e dei risultati che possono essere raggiunti: dalla necessità di trasformazione fondiaria economica sociale considerata all'inizio, sino alla situazione attuale, che può vantare anche l'attribuzione, alla sua produzione risicola, della qualifica di Denominazione di Origine Protetta, unica per l'Italia, un riconoscimento che - al di là del valore economico che apporta - ha il significato simbolico dello sviluppo.

Causa sovrapposizioni di aree irrigue si è provveduto alla fusione con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 25 gennaio 2000, n. 11 con decorrenza 1° gennaio 2002 per dar vita al Consorzio Ovest Sesia Baraggia. Solo dopo 3 anni la scissione del Consorzio Ovest Sesia Baraggia e la ricostruzione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 414-5592 del 16 febbraio 2005



### La Fornace del Brianco



**Figura 38 – Stato attuale della Fornace**

A una distanza di circa 650 m a sud dell'area d'intervento, nel 1922 venne costruita in località Brianco di Salussola, in virtù della disponibilità in sito di terre argillose, una fornace per la produzione di mattoni e di tegole. Fu però solo nel 1930 che lo stabilimento venne dotato di impianti moderni per maggiori produzioni. A seguire furono costruite abitazioni isolate per le maestranze. La ditta che eserciva lo stabilimento si chiamava Società Anonima del Brianco. Oltre che a gestire la fornace era anche proprietaria di una vasta zona incolta e boschiva il cui terreno argilloso era utilizzato come materia prima. Con l'inizio degli anni del 1960, sotto la direzione della nuova proprietà la produzione ebbe un incremento, ma, alla fine del decennio, l'evolversi del mercato segnò il declino delle lavorazioni. In quegli anni venne smantellato il raccordo ferroviario che era ormai inutilizzato da anni (cfr. paragrafo successivo). Nel tempo i capannoni ebbero usi diversi, tra i quali una falegnameria, e in anni recenti deposito di residui lavorativi. La bella ciminiera, nota ultimamente perché usata da una coppia di cicogne che vi nidificava sulla sommità, è in parte crollata. Gli uffici furono abitati anche dopo la chiusura della fornace; ora tutto il complesso versa in un misero ed ingrato abbandono.

### La ferrovia e la Stazione di Brianco

L'8 settembre 1856, s'inaugura la ferrovia Biella-Santhià. Nei pressi della frazione Brianco, il Regio Esercito installò un campo d'aviazione e, per meglio servire quest'ultimo, s'istituì la nuova stazione del Brianco, munita di binario d'incrocio e d'alcuni binari morti per le manovre. Ad essa venne raccordata la vicina fornace della S.A. Brianco. Negli anni del 1960, la stazione di Brianco fu declassata a fermata e si abolirono il binario d'incrocio ed i binari tronchi, compreso il raccordo con la S.A. Brianco, pressoché inutilizzato da alcuni anni. La posizione limitrofa della fermata, aggravata dalla presenza della già esistente, nonché più vicina al centro abitato, stazione di Salussola, né comportò la dismissione a partire dal 2003.



**Figura 39 – stato attuale della stazione del Brianco**

### Le risaie e il riso DOP

Il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ha origini che scivolano nel mito. Non se ne sa molto, ma quello che è certo, è che il riso è arrivato a ondate successive nella Baraggia e più in generale nel vercellese e in Italia. Ci sono infatti tracce di coltivazione del riso fin nell'VIII/IX secolo dopo Cristo.

I pastori che transumavano, prima di raggiungere gli alpeggi, dalla pianura bassa alla pianura alta, attraversavano zone paludose portando con sé sacchetti di riso. Non si sa con certezza chi glielo avesse fornito, si pensa a qualcuno che lungo le vie dell'Occitania aveva incontrato gli arabi o, in Camargue, i primi coltivatori di riso.

Ad aprile i pastori gettavano il riso nelle paludi e salivano agli alpeggi; quando ritornavano a fine settembre, inizio ottobre, lo raccoglievano. E' questa la prima traccia della presenza del riso in queste terre. A partire da quel gesto un po' misterioso della semina nelle paludi, un intero mondo a poco a poco viene a svilupparsi dal nulla: il mondo della risaia.



**Figura 40 – Immagine storica – paesaggio rurale**

I monaci benedettini, a differenza dei pastori transumanti, impararono a coltivare il riso creando vasche ad hoc in cui l'acqua scorre. Avevano capito che la pianura vercellese era adattissima a quel tipo di coltivazione, in virtù del suo digradare dalle Alpi ad occidente. In una delibera del 1669, il Consiglio Comunale di Salussola affermava che "le risiere" erano state costruite perché il terreno non era adatto ad altro che a seminare il riso.

La Baraggia biellese e vercellese si estende tra il fiume Sesia, il torrente Elvo e la strada Biella-Gattinara e degrada dolcemente dalle Prealpi del Monte Rosa fino alla periferia nord di Vercelli.

Storicamente il riso è stato considerato per dissodare i terreni della Baraggia duri e argillosi, la sola in grado di apportare importanti benefici ai terreni e, al tempo stesso, garantire pregiati raccolti agli agricoltori.

L'acqua utilizzata è quella che arriva dal Monte Rosa e dalle vicine montagne.

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione è situata nel Nord-Est del Piemonte, nelle Province di Biella e Vercelli. Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, documentando, per ogni fase, i prodotti in entrata e in uscita.

L'operazione di confezionamento può avvenire esclusivamente sotto il controllo diretto della struttura autorizzata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per il controllo sulla DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

Il prodotto DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà coltivata nel territorio e non quella di altra consimile.

Sono 28 i comuni che compongono la zona delimitata per la DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, situati nelle Province di Biella e Vercelli. In tutto si tratta di 25.000 ettari di superficie coltivata a riso.

### 5.2.1.3 *Approfondimenti tematici del contesto locale limitrofo all'area d'intervento*

Il Piano Paesaggistico Regionale fonda lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente perseguendo obiettivi in coerenza con il Piano territoriale, soprattutto:

- promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e delle sue criticità, con particolare attenzione per i fattori "strutturali", di maggior stabilità e permanenza, che ne condizionano i processi di trasformazione;
- delineando un quadro strategico di riferimento su cui raccogliere il massimo consenso sociale e con cui guidare le politiche di *governance* multisettoriale del territorio regionale e delle sue connessioni con il contesto internazionale;
- costruendo un apparato normativo coerente con le prospettive di riforma legislativa a livello regionale e nazionale, tale da responsabilizzare i poteri locali, da presidiare adeguatamente i valori del territorio e da migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche.


Al fine di costruire un solido quadro conoscitivo dell'area d'intervento, nei successivi paragrafi viene proposta l'analisi con la medesima metodologia impostata dal PPR ovvero con gli approfondimenti tematici organizzati sui seguenti principali assi:

- naturalistico-ambientale (fisico ed ecosistemico);
- storico-culturale
- morfologico-insediativo
- percettivo-identitario

Secondo l'asse naturalistico-ambientale (fisico ed ecosistemico):

Come si può desumere dalle argomentazioni di cui ai capitoli del PPR riguardanti l'assetto strutturale, questo asse è indubbiamente quello che determina fortemente i successivi, sia nei tempi storici sia in quelli futuri.

La geologia e la geomorfologia in particolare condizionano le potenzialità e le vocazioni naturalistiche e ambientali del contesto circostante all'area d'intervento. I versanti collinari di origine morenica, ultime propaggini sulla pianura della Serra, presentano altimetrie contenute e contorni ristretti (vd. elaborazione altimetrie); le conseguenti esposizioni sono molto frastagliate e determinano una varietà del soprassuolo vegetazionale e agricolo assai eterogeneo, una vocazione naturalistica che si sposa con un utilizzo non intensivo dei suoli, tanto che lo sfruttamento agricolo pare limitato o connesso agli insediamenti abitati, (isolati rurali o aggregati a nucleo storici). La presenza di boschi su questi rilievi è quindi diffusa e in alcune zone più ostiche persino dominante, con una prevalenza della tipologia di conduzione a ceduo, in progressiva evoluzione verso uno stadio climax.



**Figura 41 - Carta dell'esposizione dei Versanti - Dossier sul Comune di Salussola della Provincia di Biella**



Le colline moreniche si adagiano progressivamente sulla pianura, mantenendo la direttrice prevalente della Serra e del fiume Elvo; questo lembo di pianura delimitata a est dalla valle del fiume Elvo, è un pianalto elevato rispetto al livello fondamentale della Baraggia; questa caratteristica si coniuga con la specificità pedologica di terreni fortemente impermeabili; questo ha comportato nel tempo l'impossibilità di portare le acque irrigue sugli appezzamenti a nord della frazione Brianco o meglio a monte del Canale della Mandria.

Il Rio Sisiolo assolve al drenaggio dei versanti più interni dove sorgono le frazioni di San Secondo, Chiappara e Campasso, oltre al dilavamento naturale della porzione nord di pianura che si incunea nei boschi. A est dell'area in oggetto il torrente ha solcato una valletta che scola le acque nella direzione del fiume Elvo.

Successivamente alla costituzione del Consorzio della Baraggia, alcuni appezzamenti, precedentemente impegnati da vegetazione spontanea, sono stati convertiti in seminativo con la necessità di effettuare un drenaggio superficiale causa problemi di ristagni.

La carta dell'uso del suolo alle soglie storiche del 1954 e del 2004, evidenzia come le operazioni di bonifica abbiano esteso gli appezzamenti dedicati a seminativo, sottraendo superfici naturali impegnate da cespuglieti.






Figura 42 – Raffronto della serie storica delle carte d'uso del suolo

### Secondo l'asse storico-culturale

La zona oggetto d'intervento ha storicamente mantenuto connotazioni inospitali all'insediamento umano. Questi territori presentano forti criticità legate al ristagno d'acqua durante le stagioni piovose e all'aridità durante i periodi siccitosi. Il paesaggio baraggivo è caratterizzato da brughiere e da vere e proprie "savane" di graminacee spontanee, intramezzate da roveri e pochi alberi. I terreni di baraggia sono particolarmente umidi, argillosi e compatti; per questo, l'unica coltura possibile è quella del riso. A partire dal XVI secolo la risaia ha lentamente avuto il sopravvento sulla baraggia, e la storiografia, celebrando questa trasformazione, ha inconsapevolmente lasciato aperti degli interstizi, degli spazi sconosciuti, eclissando secoli di vita agraria "di baraggia".



**Figura 43 – Lavorazione dei campi – foto storica**

L'area in esame non presenta particolari segni di preesistenze storico insediative rilevanti; i resti archeologici rimangono distanti, individuabili solo attorno ai nuclei abitati o ai rustici; così anche i complessi cascinali agricoli, fatta eccezione per il nucleo del Brianco pressochè rimaneggiato dai recenti ampliamenti, non sono reperibili se non a una distanza di 1 km o più, senza comunque intrattenere relazione di significato o riferimento culturale e simbolico con l'area in esame

#### Secondo l'asse morfologico insediativo

L'area in esame è praticamente priva di insediamenti residenziali sia di tipo storico che recente. Sussistono, comunque a distanza considerevole alcuni insediamenti rustici isolati.

La frazione Brianco nel primo dopoguerra si presentava come una fervida realtà produttiva, incentrata sul sito della Fornace specializzata nella produzione di Laterizi.

Poco più a nord, contestualmente alle opere di bonifica, e a causa dell'impossibilità di irrigare, sono stati realizzati importanti insediamenti zootecnici specializzati (suini).




Figura 44

Nell'area è stata favorita la coltivazione di cave di argilla oggi attività esaurite.

#### Secondo l'asse percettivo-identitario

Il paesaggio percepito che si sedimenta e si traduce in cultura dei luoghi diventa immagine anche di tipo iconografico tanto da riassumere tutte le connotazioni tipiche di un territorio.

Un paesaggio connotato da uno sfondo distante, quando visibile, di tipo montuoso, viene staccato (elevato) da lievi profili collinari o boscati che interrompono bruscamente l'orizzonte; sono cortine vegetali molto fitte, selvatiche e impenetrabili; il luogo sano e terso più o meno distante assume connotazioni selvatiche e solitarie quando si tocca con mano o si entra in contatto diretto ravvicinato.





**Figura 45 – stato dei luoghi**



**Figura 46 – stato dei luoghi**

È così che compare e si configura il luogo oggetto dell'intervento. La collina morenica e i suoi margini boscati compaiono e scompaiono a seconda degli orientamenti visuali. Il bosco è fitto caratterizzato da un sottobosco inestricabile e alberi cedui.

In questo scorcio del territorio di Salussola si passa improvvisamente da un paesaggio completamente monotono e aperto a un paesaggio eterogeneo e con visuali occluse.

I fattori di intromissione del paesaggio sopra descritto sono i fabbricati di grandi dimensioni; diventano veri e propri detrattori soprattutto se lasciati in stato di abbandono e privi di qualsiasi

elemento di mitigazione o mascheramento; alterano la qualità del quadro percettibile non avendo alcun riferimento tipologico rispetto agli elementi compositivi del paesaggio consolidato.

## 5.2.2 Progetto e valutazione dell'impatto paesaggistico

### 5.2.2.1 *Elementi strutturali e compositivi del progetto*

#### Quadro morfologico e antropico

Il progetto in esame comporta la trasformazione morfologica del terreno agricolo.

Questo terreno oggi pianeggiante disposto in appezzamenti digradanti verso sud, alla fine del periodo di coltivazione della discarica, assumerà la sagoma di un rilevato di forma irregolare, con scarpata frontale a pendenza costante e copertura a pendenze variabile studiate secondo la disposizione del colmo.

Questa “collina artificiale” sarà arretrata rispetto all'allineamento della strada provinciale ad una distanza minima di 21-28 m (margine dove si inserisce la mitigazione a verde) più ulteriori 5 m circa per la strada perimetrale avente funzione di servizio e controllo dell'area di discarica.



**Figura 47 - Visuale aerea d'insieme**

La superficie interessata dal rilevato (internamente alla strada perimetrale di servizio) ammonta a circa mq. 80.000; l'area del rilevato è definita dal cambio di pendenza del versante avente un'inclinazione di 25°, rispetto all'orizzonte visivo e morfologico impostato dalla strada

perimetrale che circonda il rilevato ad una quota compresa tra 236,5 m s.l.m. e 235,7 m s.l.m.. Questo versante a maggiore pendenza ha un'ampiezza di m 24,00 (misurato sulla linea inclinata) e raggiunge l'imposta della copertura (come fosse una gronda) alla quota di m. 244,5 s.l.m.; da questo livello, disegnato come una curva isoipsa si dipartono delle falde che raggiungono la linea di colmo orizzontale alla quota di m. 250,60 disposta sull'asse nord-sud. Da ciò le falde presentano pendenze diverse compresa tra il 3% e il 15%.

Lungo il fronte ovest, parallelo alla strada provinciale, è prevista la realizzazione della rampa di servizio che sale sulla copertura della discarica; l'asse rettilineo si estende per circa 115 m, percorrendo il versante a mezza costa fino a giungere alla "gronda" e quindi al piano della copertura. La larghezza di questa rampa, di m. 10,00 garantisce il facile accesso dei mezzi d'opera che dovranno compiere attività di manutenzione e controllo della discarica a fine esercizio.

Il fronte nord che guarda l'area boscata, presenta un andamento curvilineo dettato dalla curva della distanza dei 150 m. (fascia di rispetto art. 142 comma c. del D.Lgs. 42/2004) dal Rio Sisiolo.

La morfologia sopra descritta, progettata secondo requisiti tecnico-gestionali vincolanti, non si configura come un corpo geometrico rigidamente regolare, impostato su linee ortogonali o sempre rettilinee; contrariamente, grazie al suo disegno planimetrico, alle diverse pendenze del piano di copertura, alle limitate inclinazioni e morbide articolazioni dei fronti, il rilevato nel suo insieme presenta una forma più organica con i profili naturali.

L'area logistica occupa una sagoma rettangolare sull'angolo sud-ovest rispetto al corpo della discarica; il perimetro dell'area è percorso dalla viabilità che accede alla discarica, percorrendo e costeggiando in sequenza la ricezione/pesa, il fabbricato emergenza, i serbatoi di accumulo e il lavaggio ruote al ritorno seguendo il tracciato inverso.

Le superfici pavimentate ed edificate in totale coprono circa mq. 7.400 e sono ascrivibili a funzioni dedicate alla movimentazione dei mezzi e alla logistica; per consentire la migliore gestione delle acque meteoriche, la quota del piazzale si attesta, come terrapieno a un livello superiore rispetto al piano campagna, elevandosi da un minimo di 3 m sul lato ovest verso l'ingresso, fino a un massimo di 4 m verso est e sud.

Sul rilevato sono alloggiate le seguenti strutture/apparecchiature principali:

- Il fabbricato uffici/emergenza presenta dimensioni planimetriche di 25 x 19 m con altezza frontale di m 7,50 rispetto alla quota del piazzale;
- Il serbatoio di stoccaggio dell'acqua ha un diametro di circa m 15 e altezza circa m 10 rispetto alla quota del piazzale;
- Il serbatoio di stoccaggio del percolato ha un diametro di circa m 11 e altezza circa m 8 rispetto alla quota del piazzale;

- Il silos del cemento ha diametro di circa m 3,5 e altezza m 10,5 rispetto alla quota del piazzale;
- Una tettoia per la maturazione dei retentati cementificati di dimensioni in pianta pari a 8x13 m e con altezza frontale massima di m 5 rispetto alla quota del piazzale;
- Altri serbatoi e macchinari di dimensioni minori.

Le aree sul contorno del piazzale, interessate da scarpate di raccordo altimetrico, sono immediatamente piantumate fino a costituire la cortina vegetazionale fitta della fascia di mascheramento, meglio descritta nei paragrafi successivi.

### Opere a verde

Le opere di seguito descritte, vengono ampiamente illustrate nell'allegata relazione di Ripristino Ambientale; in questo paragrafo vengono soltanto enunciati gli elementi di carattere paesaggistico, compositivi rispetto al riferimento morfologico generale e agli effetti percettivi che la vegetazione può garantire.

Come già detto sopra, fatta eccezione per le limitate aree pavimentate ed edificate, l'intera area d'intervento sarà oggetto di una importante opera di piantumazione. Duplice è la localizzazione e la finalità di questi interventi:

1. Quella riconducibile all'area impermeabilizzata della discarica sulla quale è prevista la messa a dimora di un cespuglieto ben diversificato a seconda dei versanti; sono infatti i fronti più inclinati sul quale insiste la densa piantagione degli arbusti; la tipologia floristica è scelta per meglio rispondere alle esigenze di attecchimento sul terreno di versante. In totale gli arbusti copriranno una superficie di mq. 90.000 al netto di radure disposte sulla parte sommitale;
2. Quella riconducibile alla fascia di mitigazione di circa 15 m di larghezza, estesa lungo la strada provinciale, prevista per la precisa funzione di mitigare l'impatto visivo del rilevato artificiale. La piantagione prevede essenze floristiche diversificate, sia in altezza ed apparato fogliare per azzerare la penetrazione visiva a diversa distanza, sia per velocità di accrescimento per garantire il migliore effetto nei tempi previsti.






Figura 48 - Visuale aerea – fascia di mitigazione e cespuglieti di versante

In questa relazione non vengono descritte le opere di Rinaturalizzazione che l'Azienda Agricola "La Manzola" intende eseguire all'esterno dell'area di discarica, su aree forestali e agricole di sua proprietà, realizzate in convenzione con Acqua&Sole.

#### Quadro dell'intervisibilità percepita

Con il presente capitolo si intende descrivere il cambiamento della percezione visiva rispetto al contenuto circostante all'area d'intervento con particolare riferimento alle aree insediate e linee di fruizione. Va chiarito che la disamina dell'intervisibilità tiene conto delle opere di mitigazione ambientale (piantumazioni) che riducono e mascherano la percezione del rilevato, ovviamente in modo proporzionale all'effettivo accrescimento della vegetazione piantumata e alla cronologia della messa a dimora, ottimizzata grazie alla gestione a lotti prevista.

In primo luogo prendiamo in considerazione i ricettori più numerosi e ravvicinati, ossia tutti quei soggetti dinamici che percorrono, con mezzi diversi, lenti o veloci il tracciato della Strada Provinciale n.322. Venendo da Nord-Ovest la sagoma del rilevato a circa 200 m di distanza viene intravista solo dopo aver oltrepassato la leggera curva a destra, in quanto prima si trova una fitta siepe sul margine destro che non consente una visibilità allungata in direzione sud-est. La vegetazione arborea raggiunge un'altezza di 15-25 m (rapido accrescimento dei pioppi

e salici), quindi ad uno stadio maturo dopo circa 5-10 anni; il lasso di tempo è più che congruo rispetto al cronoprogramma di realizzazione e gestione della discarica.

Ragionamento abbastanza analogo lo si può ripetere venendo da sud-est: se non fosse prevista la cortina vegetale di ampiezza 15 m lungo tutta la strada (linea del confine di proprietà), il rilevato verrebbe visto da lunga distanza, almeno da 500 m a sud. Diversamente nel corridoio visivo del ricettore dinamico, la vista longitudinale al senso di percorrenza è fortemente ristretta e limitata dalla la cortina vegetale, anche in tempi brevi rispetto al momento della piantagione. Solo la visuale trasversale al senso di percorrenza consente di intravedere il rilevato, ma solo nei primi anni e contestualmente al superamento del piano campagna durante la realizzazione, in un lasso di tempo ristretto.

Altri ricettori dinamici si limitano agli utilizzatori della ferrovia; i binari si elevano dal piano campagna solo a sud del passaggio a livello del Bianco; pertanto il livello ribassato delle rotaie in direzione nord e la fitta vegetazione attorno alla scarpata ferroviaria, precludono la visibilità in ogni direzione e per ogni trasformazione operata sull'area a ovest della ferrovia.

Attorno all'area d'intervento si trovano solo pochi insediamenti produttivi e agricoli che si configurano come ricettori statici, ossia fermi in corrispondenza dell'edificio; questi fabbricati rimangono tutti a distanze ragguardevoli, superiori a 500 m a sud si trovano l'area oggi dismessa che ospiterà un impianto di trattamento rifiuti organici e tre fabbricati ad uso agricolo: tutti questi insediamenti sono all'esterno della cortina vegetale.

#### *5.2.2.2 Valutazione dell'impatto sul paesaggio*

Nei seguenti capitoli si intende compiere una valutazione del grado di incidenza e il successivo impatto dell'opera sul paesaggio.

Ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di trasformazione del paesaggio"; la configurazione di un intervento e il conseguente esito paesistico sono sostanzialmente valutabili solo a seguito della completa definizione progettuale dello stesso relazionata al contesto. Lo stato attuale dei luoghi descritto in precedenza e gli elementi compositivi del progetto rappresentati nei paragrafi precedenti, costituiscono le necessarie premesse alla valutazione che segue.

Il metodo proposto consiste proprio nel considerare innanzitutto la Sensibilità Paesistica del sito di intervento (componente descritta nei capitoli dello Stato della Componente Paesaggio), quindi, l'Incidenza Paesistica del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico dovuto alla trasformazione proposta.

L'analisi dell'incidenza del progetto tende ad accertare in primo luogo, se questo induca un cambiamento paesisticamente significativo alle scale locale e sovralocale.

Vi dovrà essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le

considerazioni sviluppate relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza in fase di definizione progettuale.

In riferimento ai criteri e ai parametri di incidenza morfologica e tipologica si valuterà la coerenza, contrasto o indifferenza del progetto rispetto: alle forme naturali del suolo, alla presenza di sistemi/aree di interesse naturalistico, alla morfologia degli insediamenti e del paesaggio rurale, all'ambito di riferimento storico-culturale.

Per quanto riguarda i parametri e criteri di incidenza visiva, assumendo uno o più punti di osservazione significativi, si valutano: l'ingombro visivo, l'alterazione dei profili e dello skyline, l'occultamento di visuali rilevanti.

I parametri e i criteri di incidenza ambientale permettono di valutare quelle caratteristiche del progetto che possono compromettere la piena fruizione paesistica del luogo.

I parametri e i criteri di incidenza simbolica e identitaria mirano a valutare il rapporto tra progetto e valori simbolici e di immagine che la collettività locale o più ampia ha assegnato a quel luogo.

Due considerazioni sono da tenere presenti: l'impatto paesistico non è misurabile con procedimenti deterministici e non è parametrabile; l'entità dell'impatto non coincide con la qualità dell'impatto.

Ne consegue che nessun progetto può essere rifiutato a priori. Il percorso proposto conduce comunque a verificare se quel progetto in quel luogo contribuisca a qualificare oppure a deteriorare il contesto paesistico di riferimento, se produca effetti non apprezzabili sull'immagine di quel territorio o, invece, possa arricchirla o impoverirla, se crei nuovi valori paesistici, o piuttosto non comprometta oppure distrugga quelli esistenti.

#### Valutazione degli effetti sulla componente morfologica

La trasformazione morfologica generata dal rilevato della discarica è indubbiamente importante e incide in modo definitivo sulla configurazione locale del paesaggio. La considerazione è inconfutabile, ma in questa sede è necessario valutare il grado di compatibilità e il suo effetto sul contesto locale ed allargato.

Se osserviamo l'orizzonte che circonda l'area d'intervento o meglio guardiamo la corografia nel raggio di 2 km intorno, possiamo notare che il grado di eterogeneità delle strutture paesaggistiche è diversificato grazie alla presenza di colline moreniche a nord ovest, scarpate morfologiche anche scoscese del Rio Sisiolo a nord-est, e scarpate fluviale più allungate del Torrente Elvo, in parte sopraelevate e in parte ritagliate sul livello fondamentale della pianura che si trova su questo scorcio di pianalto baraggivo. Se osserviamo la carta delle altimetrie e delle pendenze ricostruita sulla base del DTM cartografico della Regione Piemonte, possiamo notare che l'intromissione antropica generata dalla discarica, assume una fisiografia molto organica rispetto ai rilievi circostanti; anche la pendenza delle scarpate è effettivamente equiparabile ai versanti delle diverse scarpate morfologiche, fluviali o moreniche.



**Figura 49 - Elaborazione DTM su base CTR – Altimetrie da Q.200 m a Q.300 m s.l.m. – Inserimento progetto**

È indubbio che se il rilevato fosse calato in un ambito di pianura totalmente pianeggiante, la fisiografia ridisegnata avrebbe un grado di intrusione molto più consistente; ossia sarebbe riconosciuta come una forma estranea, incompatibile con le forme naturali.

La forma antropica riconosce le sagome irregolari naturaliformi che si trovano nella geografia circostante, pertanto l'integrazione del corpo rilevato discarica non è inconciliabile con il contesto geomorfologico eterogeneo; in altri termini si può asserire che il grado di incidenza morfologico è certamente significativo ma attenuato dalla compatibilità (assonanza) con la morfologia circostante.





**Figura 50 - Visuale aerea dell'inserimento morfologico**

#### Valutazione degli effetti sulla componente simbolica ed identitaria

Questo luogo, parte di territorio di Baraggia, nella sua storia non ha visto la formazione di insediamenti civili, né centri rilevanti, né nuclei agricoli (i più vicini sorgono a un chilometro ma sono riconducibili a isolati fabbricati). Più recentemente è stata operata un'ampia bonifica dei suoli acquitrinosi e improduttivi, ma lo sforzo compiuto non ha portato quei frutti sperati, dal punto di vista agronomico non vanta quella vocazione produttiva e quella eccellenza che invece si trova nelle aree limitrofe dove la bonifica agricola è stata completata con l'irrigazione dei fondi; questo scorcio di pianalto ha mantenuto fino ad oggi un carattere inospitale a tutte le funzioni prima agricole e poi insediative, e sono risultate difficili a causa delle caratteristiche del suolo, acquitrinoso nei periodi piovosi e arido nei periodo asciutti.

Anche questo carattere si lega certamente a valori identitari tipici di un territorio con vocazione naturalistica. Diverso è invece se sosteniamo caratteri identitari legati a fattori insediativi, alla stratificazione del passato, alla storia di una comunità.

La trasformazione dell'appezzamento a discarica incide indubbiamente sull'immagine del luogo, ma in misura inferiore rispetto a qualsiasi altra possibile alternativa in cui sono reperibili

fattori e valori simbolici che legano il territorio alla storia locale, al vissuto soggettivo e condiviso di un luogo.

### Valutazione degli effetti sulla componente percettiva/visiva

Le opere di mitigazione visiva sono parte integrante e inscindibile del progetto; qualora queste non fossero presenti o fossero previste in misura inferiore, le considerazioni esposte di seguito non avrebbero fondamento o sarebbero certamente discutibili ed opinabili.

Le pendenze esterne di 25° di versante del rilevato sono compatibili con le pendenze presenti sul territorio attiguo; ossia sull'orizzonte circostante si trovano in vari scorci visuali diversi profili (rilievi o scarpate morfologiche) con andamenti simili, indubbiamente percepiti e distinguibili nel momento in cui essi risultano scoperti dalla vegetazione che ne altera la riconoscibilità.



**Figura 51 - Elaborazione DTM su base CTR – Pendenze dei versanti – Inserimento progetto**

Le opere a verde descritte con maggior dettaglio nella relazione del Ripristino Ambientale assumono la precisa funzione di mitigare l'effetto percettivo indotto dal rilevato della discarica in progetto. L'accrescimento della vegetazione o meglio la capacità di mascheramento della vegetazione sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la densità e l'altezza delle diverse essenze. Esiste un lasso di tempo in cui l'effetto di mascheramento può non essere ottimale. Per questo motivo occorre anticipare il prima possibile la messa a dimora di essenze forestali a rapido accrescimento.



Ciò premesso la crescita del rilevato, ossia la sua percezione rispetto alle visuali consolidate che il ricettore può avere, viene attenuata grazie alla capacità di filtrazione della cortina vegetale.

Il ricettore dinamico sicuramente più attento, più frequente e più sensibile (es. automobilista che percorre la strada provinciale) rispetto al ricettore statico (es. addetto che lavora nelle aziende limitrofe), percepisce il rilevato in modo filtrato attraverso questa fascia di mascheramento vegetale.

Percorrendo la strada provinciale, esiste un solo scorcio in cui il rilevato può essere parzialmente percepito: dal varco d'ingresso che porta al passo carraio percorrendo una curva in direzione sud, come rivisto nella variante progettuale, la cortina vegetale riduce la propria ampiezza. Questo varco visivo, ortogonale al senso di percorrenza, dovrà essere particolarmente curato nella sua consistenza e densità.



**Figura 52 - Varco visivo dell'ingresso**

Cosicché il rilevato non viene mai percepito; l'osservatore che non è informato della sua presenza non si rende conto dell'esistenza di una morfologia diversa rispetto all'orizzonte naturale. Se infatti si proviene da sud, la barriera vegetale disposta lungo la strada provinciale già dal confine di proprietà, anticipa ampiamente il raggio visivo che determina lo sky line della discarica; ossia gli alberi alti 20-25 m (pioppi) assieme alle altre essenze arrivano a nascondere anche da lunga distanza il profilo più alto del rilevato.

La fitta presenza di arbusti, aggiunti alla barriera arborea, prevista nel sesto d'impianto della fascia di larghezza di circa 15 m è tale da impedire la penetrazione visiva; inoltre il cespuglieto previsto nelle prime fasi della coltivazione sopra la discarica, consentono di integrare la "collina artificiale" e mimetizzare la percezione anche all'osservatore più attento.



**Figura 53 - Visuale aerea da sud**

Sul lato nord, dove sono previste opere di Rinaturalizzazione di aree agricole e forestali convenzionate con la Soc. La Manzola, comprensive anche di percorsi di fruizione naturalistica, la cortina vegetale è tale da consentire il mascheramento totale del rilevato.

Queste considerazioni, assunte grazie alle importanti opere di mitigazione, consentono di concludere la valutazione dell'impatto percettivo/visivo in termini compatibili con le esigenze della fruizione del paesaggio.

### 5.2.3 Compatibilità con il PPR

In conformità a quanto previsto all'allegato B del Regolamento Regionale 4/2019 di seguito si riporta lo schema compilato per agevolare la valutazione di coerenza col PPR della variante conseguente al progetto proposto.

La valutazione di compatibilità dell'impianto proposto trattata da questo capitolo, prende in esame la normativa di cui agli art. 40 Insempiamenti rurali (come Componente paesaggistica) e art. 42 (come Rete di connessione paesaggistica) delle NTA., e infine le indicazioni previste per le Unità paesaggistiche (art. 11) e per ogni Ambito (art. 10), dettagliate quest'ultime nell'Allegato B delle NTA, differenziando, come indicato dal PPR medesimo quelli che sono gli



obiettivi generali e specifici e relative azioni (previsti per ciascuna Strategia e relativi all'ambito 24) ed indirizzi.

Relativamente alla compiuta trattazione circa le prescrizioni specifiche contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, Prima parte, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale e che costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione l'opera e la conseguente variante non interferiscono con nessun bene paesaggistico di cui sopra: Si rimanda per un ulteriore dettaglio al precedente cap. 5.1.

Con riferimento invece al raffronto tra le norme di attuazione del ppr e le previsioni della variante si riporta di seguito lo schema completo.

<b>NtA - art. 40 Componenti paesaggistiche</b>	
<b>DIRETTIVE</b>	<b>VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ</b>
comma 5 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g.,h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:  a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;	L'eventuale recepimento di tale direttiva è demandato alla pianificazione subordinata previa valutazione del legislatore provinciale e comunale.  Sull'area non sussistono in tal senso vincoli apposti a livello provinciale o comunale.  Si ricorda che il PRG Comunale in essere ascrive all'area una classificazione non di elevato pregio in funzione delle sue caratteristiche intrinseche quali giacitura, scarsità di fonti di approvvigionamento idrico e/o estesa presenza di manto forestale.
b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);	Gli interventi di mitigazione previsti, nonché quelli correlati in convenzione con La Manzola, prevedono sistemazioni di valenza ecologica e paesaggistica (filare arboreo e piantumazioni arbustive)
c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;	L'impianto sarà a servizio anche delle realtà agricole e comunque rappresenta un utilizzo marginale (superficie occupata contenuta) e sostenibile (in virtù delle modalità progettuali previste) dell'area. Per l'intervento non si configura possibile un recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente.
d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;	Tutte le implicazioni del progetto, soggetto a rilascio di AIA e VIA positiva, sono approfonditamente valutate nell'ambito della Conferenza dei Servizi cui partecipano sia Provincia che Comuni coinvolti, oltre ad ARPA e ASL. Nel procedimento sono inoltre coinvolti tutti gli stakeholders.  Le modalità di realizzazione dell'intervento

	consentono la coerenza paesaggistica e culturale col contesto circostante (cfr. par. 5.2.1 e 5.2.2.)
e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;	Non applicabile
f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;	Non applicabile
g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;	<p>Tutte le implicazioni del progetto, soggetto a rilascio di AIA e VIA positiva, sono approfonditamente valutate nell'ambito della Conferenza dei Servizi cui partecipano sia Provincia che Comuni coinvolti, oltre ad ARPA e ASL. Nel procedimento sono inoltre coinvolti tutti gli stakeholders.</p> <p>Il complesso degli edifici di nuova realizzazione si pone in continuità con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Sud l'ex fornace Brianco;</li> <li>• ad Ovest, dall'altra parte della SP 322, le componenti di un allevamento suinicolo.</li> </ul>
h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.	<p>L'impianto proposto nasce a seguito della sollecitazione da parte della Regione Piemonte contenuta nel Piano Amianto 2016-2020, che evidenzia la necessità di implementare i volumi di smaltimento disponibili per i rifiuti contenenti amianto al fine di proseguire in modo più celere la bonifica del territorio da tali materiali e implementare quindi un maggior livello di sicurezza per la salute pubblica grazie alla riduzione del rischio sanitario dovuto al degrado delle coperture in eternit..</p> <p>Il Piano Amianto definisce le tipologie di impianti ammesse, rimandando alla specifica normativa nazionale di settore per la loro regolamentazione.</p>

Relativamente al raffronto con gli obiettivi di cui all'art. 40 e allegato B ex art. 10 si rimanda al par. 5.1.3.

<b>NtA – Art. 42 Reti di connessione paesaggistiche</b>	
<b>INDIRIZZI</b>	<b>VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ</b>
<p>comma 8</p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.</p>	<p>Premesso che l'area di interesse è ascritta (comma 3 lettera d) alle <i>Aree di riqualificazione ambientale comprensive dei contesti di pianura (urbanizzati e spazi aperti)</i> e nello specifico come "<i>Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa</i>" nell'ambito della Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione dell'impianto vengono valutati gli aspetti progettuali particolarmente inerenti al piano di ripristino nonché le prescrizioni finalizzati al perseguimento dell'indirizzo in relazione alla classificazione dell'area di cui sopra.</p>
<p>comma 9</p> <p>Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.</p>	<p>Non applicabile in virtù della classificazione dell'area di cui al comma 3 lettera d</p>

<p>comma 10</p> <p>In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:</p> <p>a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;</p> <p>b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad esempio siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;</p> <p>c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle balneare, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;</p> <p>d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di espansione esistenti.</p>	<p>Con riferimento alla lettera b, unica applicabile in funzione della classificazione dell'area, l'impianto persegue l'indirizzo grazie alle opere di mitigazione e compensazione, nonché agli interventi di ripristino previsti, che garantiscono la funzione connettiva all'interno della rete ecosistemica</p>
<p>comma 11</p> <p>Con riferimento alle indicazioni relative alle reti fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:</p> <p>a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;</p> <p>b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;</p> <p>c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;</p>	<p>Con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla lettera a) si rimanda alla precedente tabella per la verifica della coerenza con la parte III delle NTA (artt. 10 ed 11);</li> <li>• alla lettera b) si rimanda alla valutazione dell'impatto paesaggistico di cui al precedente par. 5.2.2 nonché all'elaborato di progetto AMB 1 e relativi allegati;</li> <li>• alla lettera c) il progetto prevede un significativo utilizzo della vegetazione ai fini della mitigazione dell'opera e del suo inserimento nel contesto territoriale circostante;</li> <li>• alla lettera d) il procedimento per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale dell'opera</li> </ul>



<p>d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.</p>	<p>(cfr. elaborato AMB 1) consente una compiuta valutazione degli impatti e opportune misure di mitigazione per quelli residui, a valle della progettazione, volta alla minimizzazione degli stessi.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p align="center"><b>NtA Art. 10</b></p>	
<p align="center"><b>DIRETTIVE</b></p>	<p align="center"><b>VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ</b></p>
<p>Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti e integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:</p> <p>a. i piani territoriali provinciali definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B, criteri di valenza sovracomunale per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;</p> <p>b. i piani e i regolamenti locali precisano, per l'attività urbanistica ed edilizia, i criteri normativi di cui alla lettera a., specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.</p>	<p>La validazione della proposta progettuale di cui trattasi viene espletata in Conferenza dei Servizi, con l'ausilio di Provincia e Comuni. Essa presenta tutti gli accorgimenti al fine di garantire la coerenza dell'opera col contesto circostante (cfr. par. 5.2.1. e 5.2.2.) e risulta coerente col PTP (cfr.par. 4.1.3)</p>

Con riferimento all'art. 11 delle NTA si riporta di seguito il confronto tabellare rimandando per ulteriori dettagli al par. 5.1.3.

<p align="center"><b>NTA Art. 11</b></p>	
<p align="center"><b>INDIRIZZI</b></p>	<p align="center"><b>VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ</b></p>

<p>Ind. a. - la coesione: interventi e forme di gestione devono tendere a potenziare la coesione e la connettività interna della Up, sia in termini di funzionalità ecosistemica che di unitarietà, leggibilità e riconoscibilità dell'immagine complessiva, particolarmente nelle Up caratterizzate da consolidati sistemi di relazioni tra componenti diversificate, naturali o culturali;</p>	<p>L'impianto persegue l'indirizzo grazie alle opere di mitigazione che ricompongono la discontinuità sull'ecosistema generata dalla sola discarica. Il rapporto tra le altimetrie naturali e antropiche è in grado di mantenere unitarietà nella relazione percettiva.</p>
<p>Ind b. l'identità: interventi e forme di gestione devono tendere a rafforzare i caratteri identitari dell'Up, particolarmente quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in termini di diversità biologica e paesaggistica;</p>	<p>L'impianto persegue l'indirizzo grazie alle opere di mitigazione e compensazione che consentono di mantenere o addirittura arricchire la diversità biologica e paesaggistica.</p>
<p>Ind c. la qualità: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla mitigazione dei fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente la Up o che ostacolano l'attuazione dei suddetti criteri di coesione e di identità o il perseguimento degli obiettivi di qualità associati all'ambito di paesaggio interessato.</p>	<p>L'impianto persegue l'indirizzo grazie alle opere di mitigazione che consentono di ridurre il fattore di degrado garantendo il raggiungimento dei criteri di identità e coesione</p>

### 5.3 Dichiarazione espressa di coerenza col PPR da parte dei progettisti

Per quanto tutto detto nel presente elaborato i sottoscritti

- Dott. Ing. Augusto Allegrini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1398 sez. A con studio professionale in Pavia (PV), Via Tasso, 94 C.F. LLG GST 59M16 G388H;
- Dott. Arch. Paolo Pelliccioli iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo al N° 1560, con studio professionale in Curno (BG) via Brembo 48, C.F. PLLPLA72C13A794A

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445

#### DICHIARANO CHE

La variante urbanistica proposta ed illustrata nel presente elaborato, conseguente all'approvazione del progetto di discarica in argomento, è coerente col Piano Paesaggistico Regionale, come declinato dalla D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e Regolamento Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019.

Pavia, 26/02/2021

## 6 VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA CON RELATIVI ESTRATTI CARTOGRAFICI

La valutazione previsionale di impatto acustico elaborata a corredo del progetto della discarica (si vede relazione di progetto AMB 1 ALL 2) ha evidenziato la compatibilità acustica dell'attività progettuale con i ricettori presenti nell'area di interesse.

I livelli complessivi di rumore calcolati sono risultati sempre inferiori ai limiti di immissione per la classe acustica di appartenenza dei ricettori e sempre inferiori al valore soglia di applicabilità del criterio differenziale pari a 50 dB(A), così come definito dal DPCM 14/11/1997.

Dall'analisi dei modelli elaborati si evince quindi che ai ricettori individuati l'effetto del rumore ascrivibile all'attività progettuale può essere ritenuto trascurabile.

Ai sensi del vigente Piano di Classificazione acustica comunale, l'area oggetto della proposta di variante urbanistica risulta ricompresa in classe Acustica III (aree di tipo misto), all'interno della quale, in accordo a quanto definito dal DPCM del 14/11/1997, sono inserite:

- *“le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;*
- *le aree con media densità di popolazione;*
- *le aree con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;*
- *le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”.*




Figura 54 Estratto zonizzazione acustica

La variante proposta allo strumento urbanistico comunale prevede la modifica della destinazione urbanistica dell'area del bacino di discarica vero e proprio e dell'area servizi e viabilità accessoria. Nel dettaglio la proposta di variante:

- a) relativamente all'area interessata dal bacino di discarica, prevede il cambiamento dell'attuale azionamento in "Area per servizi ecologici e ambientali - giacimento controllato di rifiuti";
- b) relativamente all'area servizi e viabilità asfaltata, prevede il cambiamento dell'attuale azionamento in "Aree per servizi ecologici e ambientali – impianti tecnologici e pertinenze a servizio di insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti". All'interno di tale destinazione d'uso si prevede di comprendere anche l'area ubicata appena in adiacenza all'impronta della discarica in progetto destinata alle attività di vagliatura del materiale di scavo e al deposito temporaneo di parte del materiale scavato. Tale area (non impermeabilizzata), al termine delle attività di realizzazione dell'impianto resterà a servizio delle necessità manutentive del sito

Tenendo conto che:

- la Legge regionale n. 52 del 20/10/2000 prevede all'art. 5 che ad ogni modifica degli strumenti urbanistici venga effettuata, a cura del Comune competente, la contestuale verifica e l'eventuale revisione del piano di classificazione acustica,
- l'attività progettuale, in funzione della presenza di impianti tecnologici e della tipologia di lavorazione (che prevede l'impiego di mezzi d'opere e macchinari industriali per le operazioni di movimentazione delle terre e di conferimento dei rifiuti) può essere assimilata dal punto di vista delle emissioni acustiche ad un'attività industriale,

al fine di rendere coerente la futura destinazione d'uso delle aree oggetto di variante con il piano di zonizzazione acustica comunale, si ritiene necessario che, a seguito dell'approvazione del progetto e della conseguente variante urbanistica, venga effettuata la riclassificazione acustica delle suddette aree.

In relazione all'attività che si prevede di insediare, si ritiene che le aree oggetto di variante urbanistica debbano essere inserite all'interno della classe V di classificazione acustica all'interno della quale sono ricomprese "le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni".

In accordo alla LR 52/2000 si ritiene necessario, nell'ambito della riclassificazione acustica del sito, prevedere l'inserimento di una fascia cuscinetto in classe IV al fine di evitare la presenza di zone adiacenti appartenenti a classi acustiche non contigue.

## 7 EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si rimanda, per quanto non indicato nel testo, alla tavola progettuale 14 oltre che a quelle a carattere prettamente urbanistico e territoriale 1a, 1b, 1c, 1d.